

	<p><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p><i>1^a ed - 2021</i></p>
---	---	---------------------------------------

MODELLO ORGANIZZATIVO

(AI SENSI DEL TITOLO X DELLA L. VIII DEL 11 LUGLIO 2013)

FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE



PARTE GENERALE

APPROVATA DAL CDA IN DATA 18/11/2021

FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE
Città Del Vaticano – Cortile San Damaso



A) LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- 1: Premessa: Cenni sul sistema penale vaticano.
- 2. Le ragioni all'origine dell'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti.
- 3. La disciplina di dettaglio.
 - 3.1. I soggetti destinatari.
 - 3.2. I criteri oggettivi per l'iscrizione della responsabilità.
 - 3.3. I criteri di imputazione soggettiva della responsabilità.
- 4. L'organismo di vigilanza.
- 5. Il modello organizzativo.
- 6. Le sanzioni.
 - 6.1. La sanzione pecuniaria.
 - 6.2. Le sanzioni interdittive.



1. PREMESSA: CENNI SUL SISTEMA PENALE VATICANO.

Il sistema penale attualmente vigente all'interno dello Stato vaticano risale al febbraio 1929, allorché - con la firma dei Patti Lateranensi - si chiuse la c.d. questione romana e si costituì lo Stato della Città del Vaticano. Con la Legge 7 giugno 1929 n. II, venne poi stabilito che lo Stato appena istituito avrebbe recepito il codice penale e il codice di procedura penale vigenti nel Regno d'Italia al momento della firma dei Patti. Fu così che il codice Zanardelli, che di lì a poco in Italia sarebbe stato sostituito dal codice Rocco, iniziò una sua 'seconda vita', molto più longeva di quella già vissuta, essendo tuttora vigente all'interno della Città del Vaticano. Analogamente, per quanto riguarda la disciplina processuale, venne adottato il codice di procedura penale del 1913 (c.d. codice Finocchiaro-Aprile). Tale legislazione è rimasta sostanzialmente immodificata, salvo qualche sporadico provvedimento legislativo per adeguare l'entità delle pene pecuniarie, per circa ottant'anni: la nuova legge sulle fonti del diritto (Legge 1° ottobre 2008, N. LXXI) ha ribadito, agli artt. 7 e 8, la conferma del codice penale e del codice di rito recepiti nel 1929.

A fronte di tale lungo periodo di stasi legislativa, sul finire del 2010, ha avuto inizio un serrato programma di modifiche legislative che ha dato l'avvio ad un vero e proprio processo di trasformazione della parte penalistica dell'ordinamento giuridico vaticano. In tale contesto assume un significato del tutto peculiare l'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato. Infatti, far data dal 2012, anche l'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano si è dotato di una disciplina riguardante la responsabilità amministrativa da reato degli enti, sulla falsariga della omologa disciplina introdotta in Italia dal 2001.

Può infatti apparire singolare che una forma di responsabilità *ultraindividuale*, normalmente riconducibile - anche se non in via esclusiva - a forme di criminalità in prevalenza di tipo economico, sia stata inserita nell'ordito normativo di uno Stato dove non esiste un'economia di mercato, non c'è la proprietà privata, non vige la libertà di iniziativa economica e dove è difficile immaginare, da parte di taluno, la commissione di reati economici *stricto sensu*. Ma, al di là di tali considerazioni, occorre prendere atto che nel 2012 - allorché ha dovuto essere confermato il Decreto del Presidente del Governatorato N. CLIX - la Legge di conferma N. CLXVI del 24 aprile 2012, ha inserito nel testo del decreto l'art. 42-bis, recante la rubrica "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". Tale unica disposizione, articolata in cinque commi, disciplinava per la prima volta l'intera disciplina della responsabilità da reato degli enti che in Italia è contenuta nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Peraltro, la norma di diritto vaticano delimitava tale nuova forma di responsabilità ai soli reati di riciclaggio/autoriciclaggio (art. 421-bis cod. pen. Vaticano (1)) e di finanziamento del terrorismo (art.

(1) Art. 421-bis cod. pen. vaticano: «1. Chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 421: a) sostituisce, converte o trasferisce denaro contante, beni o altre risorse economiche, sapendo che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività criminale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) occulta o dissimula la reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà di denaro contante, beni o altre risorse economiche, o dei diritti sugli stessi, sapendo che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso ad un



138-ter cod. pen. Vaticano (2) che, giova sottolineare, erano stati introdotti in tale ordinamento giuridico con la legge N. CXXVII del 30 dicembre 2010 (il riciclaggio) e con la Legge N. CLXVI del

reato presupposto; c) acquista, possiede, detiene o utilizza denaro contante, beni o altre risorse economiche, sapendo, al momento della loro ricezione, che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso ad un reato presupposto; è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 15.000. – 1-bis. Agli effetti del presente articolo per “reato presupposto” si intende ogni fattispecie di reato punita dalla legge penale, nel minimo, con la reclusione o l’arresto pari o superiore a sei mesi, o nel massimo, con la reclusione o l’arresto pari o superiore ad un anno. - 2. Il riciclaggio sussiste qualunque sia il valore del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche che provengono dal reato presupposto, anche qualora non vi sia stata la condanna per tale reato. - 3. Il riciclaggio sussiste anche quando l’autore è lo stesso del reato presupposto. – [4. Il riciclaggio sussiste anche quando il delitto da cui provengono il denaro contante, i beni o le risorse economiche è stato commesso in un altro Stato.] 4. Il riciclaggio sussiste anche quando il fatto illecito, previsto quale reato presupposto dalla legge penale, da cui provengono il denaro contante, i beni, o le risorse economiche è stato commesso in un altro Stato. 4-bis. Il riciclaggio sussiste anche quando il denaro contante, i beni o le risorse economiche sono il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato fiscale o tributario commesso all’estero. – 4-ter. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 1.000 ad euro 10.000 quando l’autore di una delle condotte di cui al primo comma versa in stato di colpa grave circa la conoscenza dell’origine del denaro, dei beni o di qualsiasi altra risorsa economica da un reato presupposto. - 5. Nei casi di condanna, il giudice dispone la confisca: a) del prodotto, diretto o indiretto, del riciclaggio, inclusi tutti i mezzi utilizzati o che si intendevano utilizzare a tal fine; b) del profitto o altro beneficio derivanti, direttamente o indirettamente, dai proventi dal delitto antecedente al riciclaggio. - 6. Quando non è possibile procedere alla confisca di quanto indicato al comma 5, lettere a) e b), il giudice dispone la confisca di denaro contante, beni o risorse economiche di valore equivalente, che risultino essere di proprietà o posseduti dal condannato, in maniera esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. - 7. Il denaro contante, i beni o le risorse economiche oggetto di confisca di cui ai commi 5 e 6, tenuto conto di eventuali accordi internazionali di ripartizione, sono acquisiti dalla Santa Sede e devolute alle opere di religione e di carità del Sommo Pontefice. - 8. Il giudice adotta misure cautelari, incluso il sequestro, al fine di prevenire la vendita, il trasferimento o disposizione del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche possibile oggetto di confisca, nonché provvedimenti che consentano alle Autorità competenti di identificare, rintracciare e congelare il denaro contante, i beni o le risorse economiche possibile oggetto di confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede».

(2) L’art. 138-ter cod. pen. vaticano è stato abrogato dall’art. 54, comma 1, lett. a) della Legge N. VIII dell’11 luglio 2013 e così sostituito con l’art. 23 della medesima Legge N. VIII, poi ulteriormente modificato dal Decreto del Presidente del Governatorato N. CCCXXIX del 1° ottobre 2019: «Chiunque, in maniera diretta o indiretta, raccoglie, eroga, deposita o custodisce denaro contante, beni o altre risorse economiche, in qualunque modo realizzati, con l’intenzione che essi saranno utilizzati o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di:

a) compiere uno dei reati previsti nei titoli V, VI, VII e VIII della presente legge;
b) compiere o favorire il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo;
è punito, indipendentemente dall’utilizzo dei beni o delle risorse economiche per la commissione o il tentativo delle condotte medesime, con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Il reato sussiste sia che gli atti siano rivolti a finanziare associazioni, sia che gli atti siano rivolti a finanziare una o più persone fisiche.

3. Alla stessa pena, ridotta di un terzo, soggiace anche chi finanzia i soggetti iscritti nell’apposita lista di coloro che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il delitto non sussiste se la erogazione di beni o risorse avviene



2012 (il finanziamento del terrorismo). Successivamente, la Legge N. VIII dell'11 luglio 2013, riguardante "Norme penali in materia penale", ha dedicato l'intero titolo X° alla disciplina della *Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato* (dall'art. 46 all'art. 51), prevedendo tale forma di responsabilità per tutti i reati e non più limitatamente a quelli previsti dagli artt. 421-bis e 138-ter cod. pen. vaticano. Da ultimo, la Legge N. XVIII dell'8 ottobre 2013 ha abrogato l'art. 42-bis della Legge N. CLXVI del 2012. Di conseguenza, l'intera disciplina della responsabilità degli enti finalmente ora si trova - con piena coerenza sistematica - all'interno di un'unica disposizione normativa.

2. LE RAGIONI ALL'ORIGINE DELL'INTRODUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI NELLO STATO VATICANO.

La previsione della responsabilità per gli enti dipendente da reato in Vaticano non nasce da un'esigenza di politica criminale tale da richiedere una simile tecnica di tutela, ma si inserisce nell'ambito di quel processo di progressivo allineamento dell'ordinamento di tale Stato alle legislazioni più evolute, determinato dall'aver aderito a numerose convenzioni internazionali, soprattutto relative (ma non solo) alla materia economico-finanziaria e, in particolare, alla materia del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Più precisamente, l'origine della necessità di introdurre una disciplina della responsabilità per le persone giuridiche è individuabile nella *Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano* stipulata a Bruxelles il 17 dicembre 2009 (3): l'art. 8 di tale Convenzione prevedeva l'impegno per lo Stato della Città del Vaticano di adottare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato, in materia di banconote e monete in euro e di prevenzione del riciclaggio di denaro. Tra le disposizioni giuridiche che lo Stato vaticano si è impegnato ad adottare vi era, al primo posto nell'allegato alla Convenzione, la Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, c.d. "terza direttiva antiriciclaggio": nel considerando n. (41) di tale Direttiva era espressamente evidenziato che «è opportuno prevedere sanzioni per le persone fisiche e giuridiche. Dato che le persone giuridiche sono spesso coinvolte in operazioni complesse di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le sanzioni dovrebbero essere altresì calibrate in modo da tenere conto dell'attività svolta da persone giuridiche».

Di conseguenza, proprio in virtù di tale vincolo, la disciplina che ha istituito la responsabilità delle persone giuridiche originariamente introdotta dall'art. 42-bis della Legge N. CLVI del 24 aprile 2012 era limitata ai soli reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; subito dopo però,

nel corso di un'operazione umanitaria o caritatevole di emergenza e nella misura in cui i beni forniti siano strettamente indispensabili a soddisfare i bisogni fondamentali dei beneficiari».

(3) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 4 febbraio 2010, C 28/15.



seguendo «l'indirizzo normativo corrente in ambito internazionale» (4), nella Legge N. VIII dell'11 luglio 2013 è stata prevista una disciplina ben più dettagliata, che non poneva alcuna limitazione in relazione ai reati-presupposto capaci di generare anche una responsabilità nei confronti degli enti: scelta emblematica della volontà di superare in maniera drastica, una volta per tutte, il principio *societas delinquere non potest*.

Scelta che si pone in parziale contrasto con quanto realizzato dal legislatore italiano, il quale invece nel 2001 ha optato per un modello di disciplina improntato al minimalismo, al fine di «favorire il progressivo radicamento di una matura cultura della legalità», per poi procedere di volta in volta ad ampliare l'ambito dei reati-presupposto, man mano che se ne presenti l'occasione (5). La strada intrapresa nel 2013 dal legislatore vaticano è certamente più radicale ed immediata, posto che, al di là dei reati di riciclaggio (e successivamente di quelli in materia di corruzione, come stabilito dalla Convenzione di Merida (6) per il resto non vi erano obblighi espressi di adottare una disciplina sulla responsabilità da reato degli enti; ma soprattutto la scelta è indicativa della volontà di adeguare la legislazione vaticana alle tendenze internazionali in materia di risposta alla criminalità: è quanto si evince dal terzo dei *considerata* indicati nella premessa alla Legge N. VIII: «in conseguenza dello sviluppo dei reati perpetrati tramite enti aventi personalità giuridica, si rende altresì opportuno istituire un sistema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente al reato». Si tratta quindi, al di là delle reali (ed effettive) esigenze di tutela e a prescindere dagli obblighi internazionali, di una vera e propria svolta storica, che il legislatore vaticano ha intrapreso di fronte alla trasformazione della realtà sociale anche all'interno dello Stato del Papa.

3. LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI VATICANI IN DETTAGLIO.

Nella Legge N. VIII dell'11 luglio 2013 il titolo X° è interamente riservato alla disciplina della nuova forma di responsabilità da reato per gli enti che, già nel titolo, viene qualificata come «responsabilità amministrativa per le persone giuridiche». Analogamente al sistema italiano, l'art. 50,

(4) Secondo quanto contenuto nel testo di presentazione di S.E. Mons. Dominique Mamberti, Segretario per i rapporti della Santa Sede con gli stati, del *Motu Proprio* di Papa Francesco in materia penale e in materia di sanzioni amministrative, consultabile su http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2013/documents/rc-seg-st-20130711_mamberti-presentazione_it.html

(5) Giova ricordare che, in origine, la disciplina italiana in materia di responsabilità amministrativa degli enti aveva previsto tale forma di responsabilità unicamente in relazione a quei reati-presupposto (tentati o consumati) posti a tutela degli interessi finanziari dell'U.E., quindi ai reati di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica ai danni dello Stato, nonché ai reati di concussione e corruzione.

(6) La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (conosciuta come Convenzione di Merida) è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003. La Santa Sede ha depositato formalmente lo strumento di adesione il 19 settembre 2016.



1° comma, stabilisce che *«la competenza a conoscere la responsabilità amministrativa della persona giuridica appartiene al giudice penale competente per i reati da cui detta responsabilità deriva»*. Quindi il Tribunale e il Giudice Unico potranno conoscere, a seconda della competenza per il reato commesso dalla persona fisica, anche della responsabilità dell'ente discendente da reato, secondo lo schema del *simultaneus processus*. Anche in Vaticano quindi si ripropone la previsione di una forma di responsabilità di natura nominalmente amministrativa, che viene accertata dal giudice penale.

Pertanto, anche nell'ordinamento giuridico vaticano la responsabilità degli enti si prospetta come una forma ibrida di responsabilità penale, qualificata amministrativa (in realtà, para-penale) sostanzialmente per armonizzarla con il limitrofo sistema italiano. Di certo non può qualificarsi responsabilità amministrativa *stricto sensu* (cioè non è riconducibile al modello tipico di illecito punitivo amministrativo di cui alla Legge N. X) perché scaturisce comunque dalla commissione di un reato ed è soggetta a gran parte delle garanzie del processo penale (art. 50, 4° comma), ma che, nonostante le apparenze, non può definirsi penale, stante l'impossibilità di riconoscere all'ente collettivo un soggetto 'capace' di essere rieducato.

Per altro verso, il legislatore vaticano appoggia la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune norme generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella Legge N. X, in tema di rateazione del pagamento, prescrizione e devoluzione dei proventi (art. 51). In questo emerge la scelta di dar vita, con tale nuova forma di responsabilità, ad uno strumento ibrido che, da un lato, viene generato dalla commissione di un reato accertato con lo strumento del processo penale ma, dall'altro, è soggetto anche a regole tratte dalla disciplina generale dell'illecito amministrativo.

3.1. I SOGGETTI DESTINATARI.

Per quanto riguarda l'ambito di operatività del sistema di responsabilità da reato degli enti, occorre far anzitutto riferimento ai soggetti destinatari dello stesso. A tal proposito l'**art. 46, 6°** comma stabilisce, con una previsione invero molto semplice, che *«le disposizioni del presente titolo non si applicano alle autorità pubbliche»*.

Tale espressione individua un nucleo di soggetti esclusi per legge dall'osservanza delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Per quanto riguarda la concretizzazione del concetto di 'autorità pubbliche', un ausilio può individuarsi nell'art. 1 n. 2 della Legge N. CLXVI del 2012: è ben vero che le definizioni ivi contenute sono formulate «ai fini della presente legge», ma all'interprete non deve sfuggire che l'originaria disciplina in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche era prevista nell'art. 42-bis di detta legge, che già conteneva l'esclusione dal sistema di responsabilità degli enti delle 'autorità pubbliche'. Quindi non è improprio sostenere che per autorità pubblica debba intendersi, come definito dall'art. 1, n. 2 della Legge N. CLXVI, ogni «organismo o ente che, in base all'ordinamento interno, svolge, direttamente o indirettamente, un'attività istituzionale espressione dell'autorità sovrana». In questo la disciplina vaticana elimina dal raggio applicativo del sistema della responsabilità degli enti ogni autorità dotata di potestà pubbliche (ad es., i dicasteri), riservandola in via residuale solo alle persone giuridiche di diritto vaticano (ad es., Caritas

	<p style="text-align: center;"><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>I^a ed - 2021</i></p>
---	---	---

Internationalis, Fondo di Assistenza Sanitaria) e a quelle di diritto canonico iscritte nel registro vaticano delle persone giuridiche (ad es., Libreria Editrice Vaticana, Fondazione autonoma Bambino Gesù).

Giova altresì mettere in evidenza che, con riferimento ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede e a quelli previsti dalle Leggi nn. VIII e IX, il Santo Padre, con lettera apostolica in forma di *Motu Proprio* dell'11 luglio 2013 (*Ai nostri tempi*) ha attribuito alla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano anche il compito di accertare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i fatti, dovunque commessi, allorché siano realizzati da persone che rivestono funzioni apicali degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche istituito presso il Governatorato.

3.2. I CRITERI OGGETTIVI PER L'ASCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.

La persona giuridica e, in particolare, la sua sfera di azione è determinata dalle attività degli individui che la compongono. Quindi poiché la persona giuridica opera attraverso i suoi organi, il legislatore vaticano ha fatto uso, per consentire l'attribuzione della responsabilità all'ente, della teoria organica. In altre parole, è necessario che il reato, posto in essere da una persona fisica, sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Ciò è reso esplicito dall'art. 46, cioè dalla prima norma che, all'interno della Legge N. X, disciplina tale forma di responsabilità: **«La persona giuridica è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio».**

Tale aspetto, che è ripreso pedissequamente dalla normativa italiana, costituisce uno degli snodi fondamentali di tutta la disciplina; in altri termini, con il richiedere che la persona fisica abbia commesso il reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il legislatore ha voluto mettere in evidenza la necessaria connessione che deve sussistere tra il reato (che è commesso pur sempre da un terzo, cioè da una persona fisica) e gli obiettivi dell'ente, individuando così un vero e proprio *criterio oggettivo di ascrizione della responsabilità*.

L'espressione di cui all'art. 46, 1° comma, si caratterizza per il fatto di utilizzare la disgiuntiva 'o' tra i concetti di interesse e vantaggio: da tale costruzione può evincersi la sufficienza dell'una o dell'altra finalità: purché il reato sia compiuto nell'interesse dell'ente, non occorre che questi ne tragga vantaggio.

Per interesse deve intendersi che il fatto posto in essere dalla persona fisica deve essere commesso perché la persona giuridica ha instradato, con la sua *policy*, l'agente a commettere quel reato. Non rileva pertanto se un soggetto, pur avendo una posizione di rappresentanza, commette all'interno dell'ente un reato nell'interesse esclusivo proprio (art. 46, 2° comma). Diverso è invece il discorso se l'interesse che ha rappresentato la 'molla' per commettere il reato sia di natura prevalentemente (ma non esclusivamente) personale dell'agente o di terzi. In tal caso, previsto dall'art. 48, lett. a), la presenza di un interesse prevalente di tipo individuale non elimina la rilevanza dell'illecito per l'ente, ma consente la riduzione della sanzione pecuniaria. È il caso, ad esempio, del dirigente di una persona giuridica vaticana che, all'insaputa dell'ente cui appartiene, allo scopo di



precostituirsì le condizioni per un avanzamento nella carriera, ponga in essere una serie di fatti di corruzione, realizzando in tal modo allo stesso tempo anche un vantaggio per l'ente.

Il termine *vantaggio* deve invece intendersi, secondo un'accezione oggettiva, nel senso di profitto o comunque arricchimento economico che l'ente ricava direttamente dal reato commesso dalla persona fisica.

Detto sistema è chiaramente modellato su una forma di responsabilità individuale dolosa: infatti i concetti stessi di *interesse* e di *vantaggio* richiamano la volontà di commettere un fatto, che fin dall'origine è caratterizzato da una destinazione meta-individuale. Ma, stante il rinvio generalizzato a «reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio», devono necessariamente ricomprendersi tra i reati-presupposto anche quelli colposi, quali - ad esempio - l'omicidio e le lesioni personali colpose a seguito di infortunio sul lavoro.

La stessa norma (art. 46) individua altresì le categorie di soggetti agenti per la persona giuridica, raggruppandole in due tipologie:

a) coloro che rivestono funzioni di vertice (funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente), nonché coloro che esercitano, *anche di fatto*, il controllo e la gestione dello stesso;

b) coloro che ricoprono mansioni esecutive (che sono cioè sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in precedenza citati).

Le predette qualifiche sono necessarie, poiché in loro assenza mai un reato potrebbe ricondursi anche all'ente. In altri termini, le qualifiche funzionali sopra specificate e la necessità che il fatto sia commesso *a vantaggio* o *nell'interesse* dell'ente stanno a soddisfare l'esigenza che il fatto di reato sia *proprio* della (*id est*, appartenga alla) persona giuridica. Deve altresì condividersi la scelta del legislatore di ampliare al massimo la categoria dei soggetti in relazione ai quali scatta l'imputazione oggettiva a carico dell'ente: infatti non solo i dirigenti (e non solo gli amministratori di fatto), ma anche un usciere, un autista o un magazziniere possono, con il loro comportamento, commettere un reato «che trova la sua causa in una politica d'impresa deliberatamente spregiudicata o in una gestione maldestra dei meccanismi d'organizzazione interna».

3.3. I CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA DELLA RESPONSABILITÀ.

- Se all'art. 46, 1° e 2° comma, il legislatore ha previsto i criteri oggettivi di ascrizione della responsabilità degli enti, al 3° comma sono tipizzati i criteri di imputazione soggettiva. Ciò perché il legislatore non ha costruito a carico dell'ente una forma di responsabilità oggettiva, basata soltanto sul collegamento (materiale) tra fatto, soggetto-persona fisica e persona giuridica. Il legislatore ha voluto ancorare il rimprovero nei confronti della persona giuridica ad «un *deficit* dell'organizzazione o dell'attività, rispetto a un modello di diligenza esigibile dalla persona giuridica nel suo insieme». In



altri termini, non è sufficiente un mero collegamento oggettivo tra il soggetto-persona fisica e la persona giuridica, né è sufficiente che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il legislatore esige che il reato della persona fisica sia espressione della politica dell'ente e derivi comunque da un difetto organizzativo dello stesso (c.d. colpevolezza di organizzazione), che di fatto contribuisce a rendere più agevole la commissione del fatto di reato da parte della persona fisica.

A tale scopo anche il legislatore vaticano ha diversificato i criteri di attribuzione soggettiva della responsabilità sulla base della diversa categoria di appartenenza degli autori individuali.

Nel caso, previsto all'art. 46, 1° comma, lett. a), concernente reati commessi da soggetti che rivestono – anche di fatto – posizioni apicali:

il legislatore ha individuato la colpevolezza dell'ente nelle scelte di politica d'impresa. In altri termini, essendo il reato commesso da un soggetto di vertice nell'ambito della gerarchia della persona giuridica, il legislatore presume appartenere quel reato all'organizzazione stessa dell'ente (*id est* alla sua politica d'impresa).

Vi è in questo caso una vera e propria inversione dell'onere della prova: l'art. 46, 3° comma afferma, a tal proposito, che la persona giuridica *non* risponde (del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio dalla persona fisica che ricopre una posizione di vertice) se prova che:

- a) sono stati adottati ed applicati efficaci protocolli preventivi destinati ad impedire i reati;*
- b) allo scopo di garantire la massima efficienza dei modelli organizzativi è stato istituito – all'interno della persona giuridica – uno specifico organismo di controllo, dotato di completa autonomia;*
- c) i vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi;*
- d) non vi sono state omissioni o negligenze nell'operato dell'organo di controllo.*

Si tratta di una delle norme più importanti di tutta la disciplina; indica che la responsabilità della persona giuridica non è automatica, ma consegue soltanto se la stessa non aveva predisposto un *modello organizzativo* idoneo ed efficace per evitare quel tipo di reato. Ciò si inquadra perfettamente nello spirito del sistema: quello di una volontà di *prevenire* il rischio penale, realizzata attraverso l'anticipazione della soglia della prevenzione ad una fase *ante delictum*. Il modello organizzativo non è altro che un vero e proprio sistema procedimentale della persona giuridica (una sorta di protocollo comportamentale) finalizzato a prevenire ed evitare la commissione dei reati di quel genere (c.d. modello prevenzionistico). Ogni ente deve verificare, *a seconda della propria attività*, i cosiddetti rischi-reato e catalogare tutti quei reati che potrebbero verificarsi nel corso dell'attività svolta. È per tale ragione che il legislatore non ha previsto uno specifico schema di modello organizzativo valevole, in generale, per ogni persona giuridica, posto che lo stesso dovrà essere plasmato sul tipo di ente al quale si riferisce. Il modello organizzativo deve quindi essere una sorta di 'abito tagliato su misura' per adattarsi il più possibile alla fisionomia di ciascun ente allo scopo di prevenire il c.d. rischio-reato. Quanto alla fisionomia che deve avere il modello organizzativo, deve rilevarsi che lo stesso, come già



precisato, deve essere idoneo ed efficacemente attuato e il giudizio sull'idoneità del modello è demandato al Giudice.

Tale disciplina costituisce una svolta fondamentale, in quanto è l'**ordinamento che esige dall'ente [in particolare dall'organo dirigente di cui all'art. 46, 1° comma, lett. a)] la predisposizione di un modello organizzativo che plasmì l'intera struttura della persona giuridica, per garantire un'efficace tutela di tutti quei beni, interni ed esterni alla stessa, posti a rischio dall'attività dell'ente.** Ciò rappresenta senza dubbio un impegno notevole per la persona giuridica (anche in termini di nuovi costi da affrontare), che dovrà inserire la predisposizione del proprio modello organizzativo nel più ampio disegno di pianificazione strategica, cercando di contemperare le esigenze dello stesso con le altre finalità. Ma non v'ha dubbio che la vera novità, la svolta storica rappresentata dal sistema della responsabilità delle persone giuridiche, è proprio ravvisabile nell'aver coinvolto l'ente in un disegno volto non solo a prevenire la commissione di reati, ma a rimuovere tutti quei «fattori di rischio che, guardando alla storia dell'ente, hanno già occasionato o favorito la commissione di un reato, non fosse altro per la loro perdurante attitudine criminogena».

Quindi la predisposizione del modello organizzativo rappresenta l'elemento centrale di quella cultura totalmente nuova, fatta propria anche dall'ordinamento giuridico vaticano, caratterizzata dal fatto che la commissione di reati è stata assunta a livello di ulteriore rischio per ogni persona giuridica, la cui prevenzione è stata affidata – in un'ottica di «co-regolamentazione statale-privata dei rischi» – allo stesso ente.

Una particolarità della disciplina riguardante la responsabilità da reato degli enti concerne la situazione di talune persone giuridiche private riconosciute nello Stato vaticano, che però si trovano ad essere riconosciute e ad operare anche all'interno di altri ordinamenti giuridici (ad esempio, quello italiano). In casi del genere non può dubitarsi che sia necessario adeguarsi alle regole nazionali del territorio nel quale si opera, ma soprattutto deve essere sottolineato che il rischio-reato presente in uno Stato possa essere diverso da quello ravvisato in Vaticano: con la conseguenza che, in casi del genere, è normale dotarsi di un modello organizzativo specifico e diverso per ogni realtà statale ove l'ente opera.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Nell'ambito della predisposizione di un modello organizzativo il legislatore Vaticano ha previsto l'istituzione di un organo interno che, completamente separato dalla titolarità, abbia autonomia d'intervento e sia destinato a controllare, in ogni momento, l'efficacia del modello organizzativo (ad esempio, in talune realtà societarie, tale ruolo potrebbe efficacemente essere ricoperto dall'*Internal auditing*). E ciò perché, si ribadisce, il modello organizzativo non deve costituire



qualcosa di formale, di statico, quasi una sorta di «*passe-partout* per il traguardo della legalità», ma deve consistere in un modello procedimentale effettivo, finalizzato ad innescare e garantire un circuito virtuoso nell'attività di ogni persona giuridica. Occorre evitare, in altri termini, che l'intero mondo delle persone giuridiche vaticane assuma, proprio nella prospettiva dell'acquisizione di una nuova cultura gestionale, un approccio di stampo burocratico nell'applicazione della normativa in questione, con applicazione meramente formale di prassi organizzative non efficaci (c.d. *cosmetic compliance*).

L'organo interno è previsto dall'art. 46, 3° comma, lett. b) e rappresenta una delle condizioni l'esistenza delle quali scusa il comportamento della persona giuridica.

Due sono, fondamentalmente, i compiti ascrivibili a detto organo:

- anzitutto il controllo continuo sull'adeguatezza del modello organizzativo ai reali rischi-reato;
- in secondo luogo, il monitoraggio permanente e continuo del modello stesso, al fine di verificarne la continua efficienza, con il naturale potere di effettuare modifiche e ampliamenti.

L'organismo in questione deve essere istituito dal vertice della persona giuridica alla quale si riferisce e deve essere configurato come una vera e propria struttura interna all'ente stesso, con poteri di autonomia.

Deve comunque escludersi che in capo al predetto organismo possa instaurarsi un obbligo di impedire l'evento, con conseguente corresponsabilità dei componenti dello stesso qualora un soggetto afferente alla persona giuridica commetta un reato nell'interesse dell'ente stesso. Infatti, non solo l'obbligo gravante sull'organismo di controllo è un obbligo di sorveglianza (sulla funzionalità del modello organizzativo), che non comporta alcun obbligo di impedire l'evento, ma è bene evidenziare che nel diritto penale vaticano manca una norma quale quella prevista dall'art. 40 cpv. c. p. italiano in tema di obbligo di impedire l'evento.

5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO.

Nei reati commessi da soggetti che sono in posizione subordinata [cioè che sono riconducibili alla definizione di cui all'art. 46, 1° comma, lett. b)] si richiede invece una vera e propria colpa di organizzazione. In altri termini, la responsabilità dell'ente è esclusa se l'ente ha adottato, prima della commissione del fatto di reato, un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si tratta, in sostanza, di una responsabilità modellata sul classico schema concorsuale di tipo colposo del fatto commesso dalla persona fisica all'interno della società. Il legislatore ha differenziato le situazioni, ritenendo obbligatoria per i soggetti che ricoprono posizioni apicali «la predisposizione di modelli organizzativi idonei a prevenire il reato dei sottoposti». Viceversa, per quanto riguarda i reati commessi dai soggetti che ricoprono posizioni apicali, l'adozione di modelli 'preventivi', quali quelli previsti dall'art. 46, 3° comma, lett. a), che hanno l'efficacia di escludere la responsabilità dell'ente, non costituisce un obbligo, ma solo una facoltà (*rectius*, un onere, nel senso che la mancata



adozione non è sanzionata, ma impedisce all'ente – qualora venga commesso un reato del quale debba rispondere – di ottenere un minore rilievo della sua colpevolezza) .

In altri termini, i modelli organizzativi svolgono – all'interno dell'ente – il ruolo di veri e propri *sistemi operativi*, che operano quali 'sensori' dei rischi-reato, al fine di svolgere contemporaneamente sia un'efficace attività di monitoraggio e di segnalazione, sia una reale attività di prevenzione. La presenza dei predetti modelli è comunque determinante a far sì che nella struttura e nella vita dell'ente si affermi in modo inequivoco un'autentica *cultura del controllo e della legalità*.

6. LE SANZIONI.

Uno degli aspetti peculiari della nuova disciplina introdotta dal Titolo X° della Legge N. VIII del 2013 è quello delle sanzioni. Deve infatti osservarsi che, *de iure condendo*, uno degli ostacoli insormontabili alla configurabilità di una responsabilità penale delle persone giuridiche è sempre stato quello della mancanza nell'ordinamento di sanzioni adatte ad essere applicate agli enti collettivi. Da tale situazione discendeva la constatazione che *societas delinquere potest, sed puniri non potest*.

A maggior ragione, nell'ordinamento giuridico vaticano il predetto problema era ancor più evidente in quanto il codice penale risale al 1889, quando non poteva immaginarsi una responsabilità (para)penale per le persone giuridiche. L'intero apparato sanzionatorio introdotto presenta un indubbio interesse, in quanto è fondato pressoché interamente su sanzioni che guardano al profitto, o comunque all'utile economico dell'ente: tale caratura è facilmente spiegabile con il fatto che per ogni ente l'aspetto patrimoniale è uno degli elementi essenziali per il suo funzionamento (capitale e lavoro). Con la conseguenza che una sanzione che va ad incidere sul patrimonio dell'impresa è una sanzione che incide su un bene fondamentale dell'ente, come è la libertà personale per il soggetto-persona fisica.

All'interno del titolo X°, **alle sanzioni sono riservati gli artt. 47, 48 e 49**, che formano un sistema non sempre caratterizzato da chiarezza. Le sanzioni sono elencate **all'art. 47**, che afferma: «**Spetta al giudice determinare quali sanzioni amministrative irrogare in caso di accertamento di responsabilità amministrativa derivante da reato**» sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca.

Quanto alle **sanzioni interdittive**, le stesse vengono specificate al 2° comma e sono:

- l'interdizione (definitiva o temporanea) dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, nonché il divieto di contrattare con le autorità pubbliche;

Si tratta di un sistema sanzionatorio del tutto innovativo per l'ordinamento giuridico vaticano, che riproduce in forma semplificata quello italiano, fondato tutto su sanzioni principali e calibrato su

	<p style="text-align: center;"><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>I^a ed - 2021</i></p>
---	---	--

una distinzione binaria tra sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Queste ultime, in particolare, costituiscono anch'esse sanzioni principali con funzione in prevalenza di natura special-preventiva, in considerazione del fatto che – a seconda della singola sanzione prescelta – possono paralizzare l'attività dell'ente, oppure condizionarne l'operatività attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o la sottrazione di risorse finanziarie.

6.1. LA SANZIONE PECUNIARIA.

È agevole constatare come la pena usuale nei confronti degli enti sia, anche nel sistema vaticano, la *sanzione pecuniaria*, che si applica nella normalità dei casi: tale situazione costituisce un'ulteriore conferma al *trend* – peraltro già evidente in generale nel diritto penale – che la sanzione limitativa della libertà personale non costituisce più «il centro esclusivo o immanente della risposta penale». Riguardo invece alle modalità di applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa, il sistema vaticano è sostanzialmente diverso da quello italiano: infatti, a prescindere dalla circostanza che la quantificazione della pena non è basata sul sistema delle quote, la differenza più marcata sta nel fatto che la responsabilità amministrativa per gli enti discende da ogni reato e pertanto non sono previste pene edittali specifiche in relazione a ciascun fatto commesso, ma il giudice procederà ad applicare una sanzione quantificandola caso per caso, entro i limiti fissati dall'art. 47, 4° comma («Se la legge non prevede l'ammontare della sanzione pecuniaria, essa sarà da determinare da un minimo di euro cinquemila ad un massimo di euro duecentomila, tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente»).

14

6.2. LE SANZIONI INTERDITTIVE.

Contrariamente alla pena pecuniaria, le *sanzioni interdittive* non si applicano indistintamente per qualsiasi tipo di illecito, ma soltanto nei casi espressamente previsti **dall'art. 49**. In particolare, tale norma richiede in via alternativa che ricorra almeno una delle seguenti situazioni, cioè:

- a) *che la persona giuridica abbia tratto un profitto di rilevante entità e il reato-presupposto sia stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione apicale oppure da un soggetto che era sottoposto all'altrui direzione, quando ciò è stato possibile per gravi carenze organizzative dell'ente;*
- b) *che si sia in presenza di una reiterazione degli illeciti.*

Le sanzioni interdittive hanno normalmente una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (art. 49, 2° comma), salvo che l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e abbia già subito per due volte negli ultimi dieci anni la pena dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività (art. 49, 3° comma): in tal caso tale specie di interdizione può essere applicata per sempre. Analogamente, in virtù di quanto dispone l'art. 49, 4° comma, anche la sanzione del divieto di contrattare con le autorità pubbliche può essere disposta in via definitiva quando la persona giuridica



abbia subito in precedenza due condanne nelle quali è stata applicata la medesima sanzione in via temporanea.

La disciplina vaticana non prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive quali *misure cautelari*: si tratta di una scelta che ha un significato fondamentale, posto che l'esperienza maturata in Italia ha invece messo in evidenza un uso energico di tali misure a titolo cautelare, frutto di una non sempre condivisibile prassi applicativa, che nella sostanza vede nell'applicazione cautelare l'unica vera pena applicabile agli enti (perché immediata e direttamente incidente sulla funzionalità dell'ente).

La funzione delle sanzioni interdittive è essenzialmente di *prevenzione speciale*, in quanto attraverso la loro applicazione si mirano ad ottenere risultati utili per la tutela dei beni protetti. Ciò nonostante le sanzioni interdittive sono dotate di una elevata afflittività, espressione anche di una finalità di prevenzione generale, ricollegabile all'inevitabile effetto dissuasivo che la minaccia è in grado di espletare.

7. APPENDICE NORMATIVA.

LEGGE VIII (NORMATIVA COMPLEMENTARE IN MATERIA PENALE) 11 LUGLIO 2013.
TITOLO X.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE DERIVANTE DA REATO.

Articolo 46 (Responsabilità della persona giuridica)

1. La persona giuridica è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. La persona giuridica non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
3. Se il reato è stato commesso dai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), la persona giuridica non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;



d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

4. È comunque disposta la confisca delle cose della persona giuridica che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo o che ne costituiscono l'impiego, anche nella forma per equivalente.

5. La responsabilità della persona giuridica sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle autorità pubbliche.

7. Nei casi in cui sussiste la giurisdizione per i reati commessi all'estero, le persone giuridiche aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero.

Articolo 47 (Tipologia di sanzioni amministrative)

1. Spetta al giudice determinare quali sanzioni amministrative irrogare in caso di accertamento di responsabilità amministrativa derivante da reato.

2. Salva la possibilità di sanzioni ulteriori previste dalla legge, le sanzioni che il giudice può irrogare sono:

- a) la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di danaro;
- b) l'interdizione definitiva o temporanea all'esercizio di un'attività;
- c) la sospensione, la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, nonché il divieto di contrattare con le autorità pubbliche;
- d) la confisca.

3. Nella determinazione dell'ammontare o della durata di una sanzione amministrativa, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità del fatto, al grado della responsabilità della persona giuridica, all'attività svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché alla condizione economica e patrimoniale della persona giuridica.

4. Se la legge non prevede l'ammontare della sanzione pecuniaria, essa sarà da determinare da un minimo di euro cinquemila ad un massimo di euro duecentomila, tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente

5. Le sanzioni temporanee indicate al comma 1, lettere b) e c) non possono avere durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni, salvo diversa previsione di legge.

Articolo 48 (Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)

La sanzione pecuniaria non può essere superiore ad euro cinquantamila se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la persona giuridica non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;



c) la persona giuridica ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso;

d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Articolo 49 (Applicazione di sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) e c), si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) la persona giuridica ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Le sanzioni interdittive indicate al comma 1 hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la persona giuridica ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata almeno due volte negli ultimi dieci anni alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

4. Il giudice può applicare alla persona giuridica, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con le autorità pubbliche quando è già stata condannata al divieto temporaneo di contrattare con le autorità pubbliche almeno due volte negli ultimi dieci anni.

Articolo 50 (Norme processuali)

1. La competenza a conoscere la responsabilità amministrativa della persona giuridica appartiene al giudice penale competente per i reati da cui detta responsabilità deriva.


2. Per il procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica derivante da reato si osservano le disposizioni processuali relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

3. Non si procede all'accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica derivante da reato quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

4. Alla persona giuridica si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

5. La persona giuridica che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione della persona giuridica e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

	<p style="text-align: center;"><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>1^a ed - 2021</i></p>
---	---	---

Articolo 51 (Norme generali)


Nel disciplinare la responsabilità amministrativa di cui al presente titolo si applicano le norme generali sulla rateazione del pagamento, sulla prescrizione e sulla devoluzione dei proventi stabilite in materia di sanzioni amministrative

B) LA FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS PRO PONTEFICE

1. L'ENTE

La Fondazione di religione e di culto denominata “Centesimus Annus Pro Pontifice” - con sede legale nella Città del Vaticano, Cortile San Damaso - è stata costituita con atto chirografo del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II del 5 giugno 1993 ed è stata iscritta il 26 novembre 1993 nei registri delle persone giuridiche vaticane (al n. 7 delle persone giuridiche civili e al n. 18 delle persone giuridiche canoniche).

E' iscritta con decorrenza 20 settembre 2019 nel Registro degli Enti Senza Scopo di Lucro (n. 18). La medesima, pertanto, è soggetta all'osservanza della L. CCXI del 22 novembre 2017, in materia di registrazione e di vigilanza degli enti senza scopo di lucro.

	<p style="text-align: center;"><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>I^a ed - 2021</i></p>
---	---	--


E' oggi retta dallo Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 Novembre 2020 aggiornato alle rettifiche della Segreteria di Stato recanti la data del 22 marzo 2021; nonchè dal codice di diritto canonico e dalla legislazione vaticana.

Essa può svolgere la sua attività anche altrove, avvalendosi se necessario di organismi locali, costituiti secondo gli ordinamenti vigenti nei rispettivi Stati di appartenenza, purchè nell'Atto di costituzione di tali organismi sia dichiarata la conformità e il rispetto dei principi cardine della Dottrina Sociale della Chiesa e, più in generale, la totale aderenza ai principi del Magistero Pontificio.

La Fondazione riconosce i gruppi, costituiti sotto forma di *chapter* o di entità autonome, come idonei al perseguimento dei propri fini con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, avuto il nulla osta della Segreteria di Stato.

Alla data del 20.10.2021 la Fondazione CAPP è presente in 14 paesi di cui 4 extraeuropei (Australia, Canada, Hong Kong e Usa) - La stessa opera mediante 30 Chapters geograficamente distribuiti secondo il seguente schema:

N.	PAESE	CHAPTERS
1	Australia	CHAPTER (da nominare Referente)
2	Belgio (Bruxelles)	CHAPTER
3	Canada	CHAPTER (da nominare Referente)
4	Francia (Parigi)	CHAPTER
5	Germania	CHAPTER
6	Hong Kong	CHAPTER (da nominare A.E)
7	Italia	CHAPTERS = 16
		<i>Acireale</i>
		<i>Bergamo</i>
		<i>Bologna</i>
		<i>Crotone</i>
		<i>Foggia (San Severo)</i>
		<i>Messina</i>
		<i>Milano</i>
		<i>Padova</i>
		<i>Prato</i>
		<i>Reggio Calabria</i>
		<i>Roma</i>
		<i>Sardegna</i>
		<i>S. Miniato</i>
		<i>Torino</i>
		<i>Trento</i>
		<i>Treviso</i>

	<p style="text-align: center;"><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>I^a ed - 2021</i></p>
---	---	--

8	Malta	CHAPTER
9	Olanda	CHAPTER (da nominare Referente)
10	Principato di Monaco	CHAPTER
11	Slovacchia (Bratislava)	CHAPTER (da nominare Referente)
12	Spagna	CHAPTERS = 2
		<i>Barcellona</i>
		<i>Madrid</i>
13	United Kingdom (Londra)	CHAPTER
14	USA	CHAPTER

La Fondazione, senza scopi di lucro, ha fini di religione e di beneficenza.

Essa si propone specificamente di collaborare allo studio e alla diffusione della dottrina sociale cristiana, come esposta in tutto il magistero pontificio, a partire, in epoca recente dalla Rerum Novarum e in particolare, ma non solo, dall'Enciclica "Centesimus Annus" di San Giovanni Paolo II da cui prende il nome.

Ai sensi dell'Art. 3 del proprio Statuto a Fondazione per il perseguimento dei fini indicati:

a) *promuove fra persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e professionale nella società la conoscenza della dottrina sociale cristiana e l'informazione circa l'attività della Santa Sede;*

b) *favorisce iniziative per sviluppare la presenza e l'opera della Chiesa cattolica nei vari ambiti della società;*

c) *promuove la raccolta di fondi per il sostegno dell'attività della Sede Apostolica.*

Ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto, il patrimonio iniziale della Fondazione, costituito al tempo della sua creazione, è stato interamente versato.

Esso è incrementato da ogni provento che - con tale destinazione - perverrà alla Fondazione a titolo sia gratuito che oneroso.

Gli eventuali avanzi di gestione - al netto delle spese e delle erogazioni previste per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3 - sono destinati ad accrescimento del patrimonio. In ogni caso la Fondazione non potrà erogare risorse finanziarie o altri beni appartenenti al patrimonio.

Possono essere gestite in fondo apposito le contribuzioni che la Fondazione ricevesse da persone fisiche o giuridiche con destinazione a specifiche finalità, sempre che queste rientrino negli scopi istituzionali, quale il sostegno a particolari necessità della Chiesa o della Santa Sede specialmente nei Paesi in cui la comunità cattolica è più bisognosa di aiuto.

Le entrate della Fondazione sono costituite:



- dalle quote del contributo annuale versate dagli aderenti come indicato nell'art. 18, ultimo cpo, dello Statuto;

- dai proventi degli investimenti (ad oggi gestiti per il tramite dell'APSA – Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica, come da mandato prot. N°007079/2021 del 31 maggio 2021, ratificato con Cda del 23.6.2021; in vigore a decorrere dal 1 luglio 2021);

- da donazioni non espressamente destinate a patrimonio.

2. GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE.

Ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto gli Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Segretario Generale.

2.1 - Il Presidente (Art. 6) è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri previa attestazione da parte del Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica del gradimento espresso dalla Segreteria di Stato circa i candidati. Egli dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e provvedere all'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;
- c) adottare gli atti di ordinaria amministrazione che il Consiglio di Amministrazione non si sia esplicitamente riservato;
- d) assumere, in caso di necessità ed urgenza, iniziative volte a tutelare il buon nome e l'integrità del patrimonio della Fondazione, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione del Consiglio seguente alle decisioni assunte in via d'urgenza.
- e) curare l'osservanza dello statuto e promuoverne l'eventuale revisione.

Il Presidente può all'occorrenza conferire deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione. In mancanza o in caso di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

2.2 - Il Consiglio di Amministrazione (artt. 8 a 14 dello Statuto).

Il CdA è composto di nove membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Due dei membri sono designati dal Segretario di Stato, un membro dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, e due sono eletti dagli aderenti a norma dall'art. 18. Gli altri quattro membri sono nominati dai consiglieri in carica per cooptazione, deliberata a maggioranza dei componenti nella seduta del Consiglio successiva all'evento che l'ha resa necessaria. Tutti i candidati sono scelti preferibilmente tra i Fondatori o tra gli Aderenti tenendo



conto della rappresentazione geografica.

I membri del Consiglio svolgono il loro compito a titolo gratuito, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il quinquennio della durata in carica deve intendersi scaduto all'approvazione del bilancio annuale dell'ultimo anno del quinquennio stesso.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbe essere previsto esclusivamente il rimborso delle sole spese effettive e documentate in ragione dell'incarico ricoperto ove siano previste deleghe che comportino costi *una tantum* la cui entità va in ogni caso preventivamente individuata mediante previsione di spesa esplicitamente deliberata dal Consiglio.

Analoga previsione di spesa ma a carattere annuale e pertanto ricorrente da far deliberare in Consiglio riguarderà rimborsi da porre in essere o costi sostenuti direttamente dalla Fondazione per spese della Presidenza.

Il Consiglio, in data 18.11.2021 ha emanato a tal fine un apposito regolamento attuativo, da considerarsi quale "procedura operativa ad hoc", ai fini del presente modello.

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'obbligo - ai sensi della legge CCXI del 22.XI.17, art. 5 1° comma - della tenuta delle seguenti scritture contabili presso la Segreteria Generale:

- libro giornale,
- libro degli inventari,
- bilancio preventivo,
- bilancio consuntivo.

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione da esplicarsi alle condizioni e secondo gli indirizzi indicati negli articoli 6 e 10 dello Statuto.

Si intendono di straordinaria amministrazione i seguenti atti:

- a) *l'alienazione di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della Fondazione quando il loro valore ecceda la somma stabilita dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, previo nulla osta della Segreteria di Stato;*
- b) *gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della Fondazione;*
- c) *le liti attive e passive in Foro canonico e civile;*
- d) *l'accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione nonché di quelle implicanti il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali;*
- e) *l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.*

Le deliberazioni di atti di straordinaria amministrazione sono efficaci soltanto se presentate dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e autorizzate dal Prefetto della Segreteria per l'Economia, secondo quanto previsto nell'art. 11 dello Statuto di questo organismo, previo nulla osta della Segreteria di Stato.

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) *sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente;*



- b) sulla nomina del Segretario Generale e sulle deleghe da conferire al medesimo;*
- c) sulle modalità concrete da seguire per l'attuazione dei fini istituzionali della Fondazione; a tale fine provvederà a costituire, definendone i rispettivi regolamenti, un Comitato Scientifico avente funzioni di studio e approfondimento di temi concernenti la dottrina sociale cristiana, di verifica dei programmi formativi e di proposta di iniziative di promozione culturale e, ove ritenuto opportuno, un Comitato Consultivo;*
- d) sul riconoscimento di cui all'art. 1 e sulla eventuale revoca del medesimo;*
- e) sull'ammissione degli Aderenti e sull'eventuale esclusione dei medesimi per gravi motivi, previo parere favorevole del Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e nulla osta della Segreteria di Stato;*
- f) sugli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 9;*
- g) sulle proposte di modifica dello statuto.*

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi interviene la maggioranza assoluta dei membri in carica. Ad esse possono assistere il Presidente e il Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o un loro delegato. La funzione di segretario viene svolta ordinariamente dal Segretario Generale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di tutte le riunioni è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono conservati in appositi libri sotto la custodia del Segretario Generale.

2.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 15 dello Statuto)

è composto da tre membri effettivi. La nomina ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio è nominato dal Prefetto della Segreteria per l'Economia che ne accerta i requisiti di onorabilità e professionalità e verifica l'esistenza di eventuali conflitti di interessi. Gli altri due membri effettivi del Collegio sono nominati dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, previo nulla osta della Segreteria di Stato, con le stesse modalità di accertamento riguardo al Presidente.

I membri del Collegio scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. La cessazione del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Per i membri del Collegio è previsto esclusivamente il rimborso delle spese correlate all'incarico ricoperto, secondo quanto disciplinato dal "regolamento rimborso spese" deliberato dal Cda in data 18.11.2021 e da considerarsi quale "procedura operativa ad hoc", ai fini del presente modello.



Il Collegio controlla la regolarità dell'amministrazione della Fondazione, in particolare la tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alla contabilità stessa nonché ai principi contabili comunemente accettati e rende il parere obbligatorio sul bilancio preventivo e consuntivo di cui all'art. 17.

Il Collegio ha cura altresì di verificare la corretta osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione delle norme dello statuto, delle leggi canoniche e di quelle civili (Vaticane) relativamente all'aspetto contabile.

Il Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Delle riunioni del Collegio è redatto un verbale sottoscritto dal Collegio stesso che viene tempestivamente trasmesso al Prefetto della Segreteria dell'Economia e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.4 Il Segretario Generale

coadiuva il Presidente di cui attua le disposizioni, sovrintende agli uffici provvedendo al buon andamento degli stessi, coordina l'attività del personale che da lui dipende gerarchicamente. Assiste inoltre il Consiglio nella stesura dei progetti del bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Collegio dei Revisori e al Presidente dell'APSA. (*Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica*).

In esito al CdA del 12.3.2020, Il Segretario Generale è oggi nominato quale responsabile per la segnalazione all' AIF (ASIF) dello Stato Città del Vaticano, di operazioni sospette rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo.

3. GLI ADERENTI E GLI ASSITENTI ECCLESIASTICI.

3.1 Gli Aderenti

sono le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità della Fondazione, dichiarano la volontà di collaborare al perseguimento delle stesse secondo le indicazioni dell'art. 3, e si impegnano al versamento di un contributo annuale.

Gli Aderenti sono informati dal Consiglio di Amministrazione, in incontri con cadenza almeno annuale, sull'attività della Fondazione. In tale sede:

- a) *nominano i propri due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle regole di voto come definite nel Regolamento allegato allo Statuto.*
- b) *formulano proposte e suggerimenti, e illustrano iniziative volte alla realizzazione dei fini istituzionali, che saranno oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione.*

Gli Aderenti possono riunirsi in gruppi locali e/o nazionali nel rispetto di quanto indicato all'art.1, comma 2, e delle Linee guida approvate dal Consiglio. In particolare i gruppi hanno come coordinatore a livello locale un referente nominato, su proposta dei gruppi stessi, dal Consiglio di Amministrazione, che ne verifica l' idoneità in termini di aderenza ai principi del magistero della Chiesa e di possesso del requisito di onorabilità. I Coordinatori durano in carica due anni, sono rinnovabili per tre volte consecutive.



Il contributo annuale alla Fondazione da parte delle varie categorie di Aderenti viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del quadro economico di insieme.

Al 31.12.2020 risultavano in regola con la iscrizione alla Fondazione e con gli adempimenti ad essa connessi 314 aderenti di 24 diversi paesi costituiti.

3.2 Gli Assistenti ecclesiastici

Per l'assistenza spirituale degli aderenti nei vari paesi, la Fondazione chiede alla rispettiva Conferenza Episcopale di designare uno o più Assistenti ecclesiastici centrali. Ove ne occorrono a livello diocesano, ne viene chiesta la designazione al Vescovo competente, a cura del Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, previo nulla osta della Segreteria di Stato.

Gli Assistenti ecclesiastici si preoccupano di promuovere, nei modi che ritengono più opportuni, riunioni o incontri con gli Aderenti per l'approfondimento di argomenti consoni alle finalità della Fondazione e collaborano al collegamento delle iniziative secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione. Il loro incarico ha durata quinquennale.

Sull'attività svolta, anche a livello diocesano, gli Assistenti Ecclesiastici centrali informano il Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ed il Consiglio di Amministrazione con una relazione almeno annuale, da trasmettere alla Segreteria di Stato. Gli Assistenti ecclesiastici prendono parte alle riunioni degli Aderenti.

Alla data del 31.12.2020 erano di sostegno spirituale ai membri della Fondazione 26 Assistenti Ecclesiastici compresi l'Assistente Internazionale e gli Assistenti Ecclesiastici centrali di Italia, Germania e USA.

4. Organigramma post CdA 20.10.2021

Consiglio di amministrazione

Dott.ssa Anna Maria Tarantola (Presidente)
Dr. Dr. Thomas Rusche (Vice Presidente, autosospeso)
Sr.Dr. Borja Barragán Frade
Dott.ssa Claudia Cattani
Dr. Lawrence Gonzi
Dott. Gianluigi Longhi
Dr. Robert A. Nalewajek
Dott. Francesco Sansone
Dott. Francesco Vanni d'Archirafi

Collegio dei Revisori

Dott. Giorgio Franceschi – Presidente
Dott. Flavio Pizzini
Dott. Massimo Porfiri

Segretario Generale

Dott. Alberto Borgia



Comitato Scientifico

Prof. Giovanni Marseguerra – Coordinatore

Prof. Ph.D Andrew V. Abela

Prof. Josef Bonnici

Prof. Antonio Maria Costa

Prof. Dott. Paul Dembinski

Prof. Cristina Finocchi Mahne

Prof. Paolo Garonna

Prof. George E. Garvey

Dott.ssa Flaminia Giovanelli

Shawn F. Kohl, J.D.

Adrian Pabst- Segretario

Fabio Pammolli

Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher

Comitato Consultivo

Prof.ssa Anna Maria Tarantola (Presidente)

Dr. Thomas Rusche (Vice Presidente)

Dott.ssa Camilla Borghese

Cav. Lav. Dott.ssa Grazia Bottiglieri Rizzo

Lord Daniel Brennan

Dott. Massimo Gattamelata

Dr. Robert Leblanc

Dr. Alois Konstantin Fürst zu Löwenstein

Dott. Giacomo Mazzone

Conte Dott. Lorenzo Rossi di Montelera

Dr. Oliver Röthig

Sr. Dr. Domingo Sugranyes Bickel

Dott. Cesare Trevisani

Mr. Stephen B. Young

Dr. Joseph F.X. Zahra

Assistente internazionale

S.E.R. Mons. Claudio Maria Celli

Assistenti Ecclesiastici

Australia

Rev. Fr. Robert Mcculloch SSC



Belgio (Bruxelles)

Fr. Peter Rožič, S.J.

Canada

S.E. Mons. Christian Lépine

Francia (Parigi)

SE Mons. Antoine de Romanet

Germania

S.E. Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck

Padre DDr. Justinus Pech OCist – Renania Vestfalia

Italia

Don Walter Magnoni – Assistente centrale per l'Italia

Mons. Walter Amaducci – Cesena

Don Roberto Atzori – Cagliari

Padre Giovanni Bertuzzi – Bologna

Don Daniele Bortolussi – Piemonte

Don Antonio Cannizzaro – Reggio Calabria

Don Nazario Costante – Milano

Don Santino Di Biase – San Severo

S.E. Mons. Cesare Di Pietro – Messina

Diac. Dott. Gino Giovanni Donadi – Treviso

Don Luca Facco – Padova

S.E. Mons. Andrea Migliavacca – S. Miniato

Prof. Don Antonio Panico – Taranto

Don Francesco Pesce – Roma

Don Cristiano Re – Bergamo

Don Girolamo Ronzoni – Crotone

Don Leonardo Salutati – Firenze

Don Helmut Szeliga – Prato

Don Bruno Tomasi – Trento

SE Mons. Paolo Urso – Acireale

Malta

S.E.R. Joseph Galea Curmi

Paesi Bassi

S.E. Mons. Everard de Jong



Principato Di Monaco

Rev.mo Padre Joseph Di Leo

Slovacchia

Ivan Ružička, Paeddr. Thlic.

Spagna

P. José Manuel Aparicio – Madrid

Rev. P. Lluís Portabella D'Alós – Barcellona

U.K.

S.E. Mons. John Wilson

U.S.A.

H.E. Cardinale Joseph W. Tobin – Assistente nazionale

H.E. Msgr. Frank J. Caggiano – coadiutore all' Assistente nazionale

Rev. John J. Ranieri (Newark)

Referenti

Belgio (Bruxelles)

Ms. Josina Kamerling

Francia (Parigi)

Dr. Robert Leblanc

Germania

Dr. Ulrich Schürenkrämer

Hong Kong

Ms. Jean Sung

Italia

Dott. Andrea Angeli – Referente Torino

Dott. Antonio Angioni – Referente Bergamo

Dott. Severino Carlucci – Referente San Severo

Avv.to Francesco Cavallaro – Referente Crotone

Dott. Giovanni Facchini Martini – Referente Milano

Dott. Luca Filagrana – Referente Trento

Dott. Maurizio Gallo – Referente Padova

Prof. Francesco Giani – Referente S. Miniato

Avv.to Sebastiano Leonardi – Referente Acireale



Prof. Domenico Marino – Referente Reggio Calabria
Dott. Alberto Neri – Referente Bologna
Dott. Giuseppe Nicodemo – Referente Prato
Dott. Adriano Picciau – Referente Sardegna
Dott. Alessandro Rizzo – Referente Roma
Dott. Francesco Sansone – Coordinatore Lombardia
Prof. Francesco Vermiglio – Referente Messina
Dott.ssa Paola Zuliani – Referente Treviso

Malta

Mr. Mark DeMicoli

Principato di Monaco

Dott.ssa Valeria Genesio

Spagna

Sr. D. Alfonso Carcasona – Referente Madrid
Sr. D. Ignaci García y Clavel – Referente Barcelona

U.K.

Lord Daniel Brennan – Chairman
Dr. Marco Gubitosi – Vice Chairman
Mr. Jean Pierre Casey – Referente

U.S.A.

Frederick F. Fakharzadeh MD, President [CAPP USA](#)

C. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO

1. Dichiarazione programmatica.

La FCAPP ha ponderato l'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio organo amministrativo e dei propri dipendenti, collaboratori e *partner*. L'ente, in conformità con le sue politiche gestionali, ha deciso di dotarsi del presente Modello, ravvisandolo come una risorsa che consenta di implementare l'efficienza della società nel pieno rispetto degli *standard* normativi di piena legalità.

Conseguenzialmente ha istituito l'Organo di Vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne il costante e continuativo aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente alla Fondazione di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 46, n°3, del Titolo X della legge VIII del 11 luglio 2013, ma costituisce un valido strumento per ridurre il rischio di commissione dei reati, ed implementare il proprio livello

	<p style="text-align: center;"><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>I^a ed - 2021</i></p>
---	---	---

di armonizzazione con le normative e le prassi di settore maggiormente condivise a livello internazionale.

Per tali motivi la FCAPP, ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, tanto della recente normazione interna di diritto Vaticano che delle linee guida redatte in ambito europeo.

2. Modalità di modifica/integrazione del Modello.

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 46, n°3, L. VIII) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla esclusiva competenza dell'Organo amministrativo (CdA), a cui è peraltro riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

3. Funzione del Modello e punti cardine.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle prassi di controllo e verifica contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, di commettere un illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'ente, anche quando esso potrebbe trarne un apparente vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, deve consentire alla FCAPP di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

30

4. Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- *la mappa delle attività sensibili dell'Ente, vale a dire delle attività nel cui ambito possono più facilmente essere commessi i reati, custodita dall'Organismo di Vigilanza;*
- *l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;*
- *la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Modello la sua rintracciabilità in ogni momento;*
- *il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;*
- *la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;*
- *la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse dell'ente di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi, e ragionevolmente ottenibili;*
- *l'attività di monitoraggio dei comportamenti della Fondazione, nonché del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);*



- *l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli operativi dell'ente (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.*

5. Linee Guida

Le Fondazioni vaticane, ad oggi, non hanno introdotto modelli organizzativi. Difettano dunque nell'ordinamento dello Stato Pontificio delle linee guida a ciò dedicate.

Ai fini della redazione del presente modello, pertanto, si sono tenute in considerazione le linee guide approvate dalla Confindustria Italiana in data 7 marzo 2002, e successivamente aggiornate al 31 marzo 2008, al 2014, e, in ultimo nel giugno 2021.

Tali linee guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- *Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore della Fondazione sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. lgs. 231/2001; - (Deve essere in tal sede rammentato che secondo il diritto Vaticano tutti i reati possono essere rilevanti ai fini della responsabilità penale delle persone giuridiche, non essendo previsto un elenco ristretto di reati presupposto come nella legislazione italiana).*
- *Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.*
- *Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:*
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - *autonomia e indipendenza:*



- *professionalità;*
- *continuità di azione;*

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

D. ATTIVITÀ SENSIBILI.

La FCAPP ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 46 n°3 della L.VII del 2013. Detta iniziativa è stata assunta nella convinzione, che tale strumento - oltre a costituire un motivo di esenzione della responsabilità stabilito dalla legge - possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto dell'ente.

L'adozione di un modello organizzativo, inoltre, è occasione feconda per indurre quanti operano e collaborano con la Fondazione a conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi etici e deontologici ai quali la stessa FCAPP si ispira; anche allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza.

1 Valutazione dei rischi di reato.

Il Modello si fonda su un'analisi dei processi e sotto-processi in cui si articola l'attività dell'ente, al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla commissione di reati ed individuare, per tale via, quali tra tali reati possano ritenersi strettamente connessi alle Attività sensibili ("Reati peculiari").

Nel diritto Vaticano la responsabilità degli enti è impegnata da qualsiasi reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Ciò rende quanto mai necessario un'approccio sincretico che sia volto ad armonizzare la necessità di monitoraggio dei settori operativi al reale, plausibile, rischio di commissione di reati, con l'esigenza di non burocratizzare inutilmente l'ente, compromettendone così l'efficienza di azione.

In astratto infatti, una fondazione senza fini di lucro, operante a fini di religione e beneficenza, non solo non dovrebbe commettere reati, ma a ben vedere, se degli illeciti fossero commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, gli stessi, in ultima istanza logica, dovrebbero essere commessi per perseguire finalità di religione e beneficenza.

Per la realizzazione di tale mappatura si sono prese le mosse dall'analisi dell'oggetto sociale della FCAPP, per come risultante dallo Statuto/atto costitutivo.

2. Oggetto sociale.

La Fondazione è senza scopi di lucro, ha fini di religione e di beneficenza. Essa si propone specificamente di collaborare allo studio e alla diffusione della dottrina sociale cristiana, come esposta in particolare nell'Enciclica di Papa Giovanni Paolo II "Centesimus Annus".

La Fondazione per il perseguimento dei fini indicati:

	<p><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p><i>I^a ed - 2021</i></p>
---	---	---------------------------------------

- Promuove fra persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e professionale nella società la conoscenza della dottrina sociale cristiana e l'informazione circa l'attività della Santa Sede;
- Favorisce iniziative per sviluppare la presenza e l'opera della Chiesa Cattolica nei vari ambiti della società;
- Promuove la raccolta di fondi per il sostegno dell'attività della Sede Apostolica (art. 3 dello Statuto).

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dalle quote del contributo annuale versate dagli aderenti come indicato nell'art. 18, ultimo cpv, dello Statuto;
- dai proventi degli investimenti (ad oggi gestiti per il tramite dell'APSA - Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica);
- da donazioni non espressamente destinate a patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è interamente versato e viene incrementato da ogni provento che con tale destinazione pervenga alla Fondazione. Gli eventuali avanzi di gestione - al netto delle spese e delle erogazioni previste per la realizzazione degli scopi propri della attività - sono destinati ad accrescimento del patrimonio.

Vengono allocate in un fondo apposito le contribuzioni che la Fondazione riceve da persone fisiche o giuridiche con destinazione a specifiche finalità, sempre che queste rientrino negli scopi istituzionali, quale il sostegno a particolari necessità della Chiesa o della Santa Sede specialmente nei Paesi in cui la comunità cattolica è più bisognosa di aiuto.

In aderenza alle previsioni statutarie la missione della Fondazione è quella di portare nel mondo il magistero della Chiesa. Essa, inoltre, in armonia con le indicazioni del Pontefice regnante, si propone di essere un punto di riferimento nel processo di conversione e realizzazione della così detta "ecologia integrale". La comunità degli aderenti, pertanto, si impegna a studiare e capire in modo approfondito i principi della Dottrina Sociale della Chiesa (bene comune, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, rispetto della dignità umana, responsabilità) e ad applicarli in ogni contesto del mondo contemporaneo, specialmente nei settori economici e degli affari.

Gli obiettivi statutariamente previsti vengono conseguiti annualmente attraverso la declinazione di un piano in cui si definiscono le azioni da realizzare, le tematiche da approfondire e la connessa allocazione delle risorse.

Le modalità con cui ciascun Aderente agisce, interagisce con gli altri, gli obiettivi che si pone - in linea con gli insegnamenti della Chiesa - hanno senz'altro un impatto rilevante ai fini del conseguimento della missione e l'affermazione dei valori della Fondazione che sono quelli spirituali della fede e quelli della DSC.

Gli strumenti utilizzati sono, usualmente, quelli tradizionali:

- Convegni,



- Consultazioni,
- Conferenze Internazionali,
- Premio Economia e Società,
- Pubblicazioni,
- Corsi in DSC per laici e sacerdoti,
- Ricerca di fonti di sostegno per l'erogazione di Borse di Studio.

3. Individuazione delle aree di potenziale commissione di reati.

La Fondazione ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Nello specifico, nella prima fase, necessariamente prodromica, è stata sottoposta a esame la documentazione della Fondazione (Statuto, Regolamenti, etc.) al fine dell'individuazione del contesto normativo e operativo interno di riferimento per la Fondazione. Sulla scorta dei documenti acquisiti e dalle informazioni raccolte, si è incontrato il Presidente della Fondazione per approfondire le informazioni e procedere alla mappatura delle attività a rischio, individuando le attività sensibili rispetto alla possibile commissione di reati.

Sono state, pertanto, identificate le aree di attività a rischio di commissione dei reati e quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di fattispecie di reato, secondo quanto disposto dal Titolo X della legge VIII/2013 e le attività in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati e degli illeciti.

Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un'analisi intesa a valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l'attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati. Più precisamente: le aree rilevanti rispetto al Decreto sono state valutate rispetto al sistema dei presidi e dei controlli esistenti presso la Fondazione, per evidenziare eventuali disallineamenti e per ricercare possibili soluzioni utili e porvi rimedio. Particolare attenzione è stata posta ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare a:

- *verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante, sia con riferimento al processo di decisione, sia con riferimento all'effettiva esecuzione dei controlli ritenuti rilevanti ai fini della prevenzione dei rischi individuati;*
- *rispetto del principio di separazione delle funzioni;*
- *articolazione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.*

Le aree di attività prese in considerazione per la valutazione del potenziale rischio di commissione di reati, attività poi riportate nella fase di mappatura di rischio allegata alla Parte Speciale del presente Modello, sono state:

- *la gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e soggetti privati, sia nello Stato Vaticano che all'estero.*
- *la gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e contributi, e predisposizione della relativa documentazione sia nello Stato Vaticano che all'estero;*

	<i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i>	<i>I^a ed - 2021</i>
---	--	--------------------------------

- la gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche ed ispezioni da parte degli enti pubblici competenti;
- la gestione dei contenziosi giudiziali, delle problematiche connesse e di eventuali accordi transattivi;
- la gestione delle beneficenze e delle erogazioni ai beneficiari la selezione e la successiva erogazione dei contributi;
- la gestione di consulenze, forniture e altri servizi;
- la gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- la gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
- La gestione di Convegni, Consultazioni, Conferenze Internazionali, Premio Economia e Società, Pubblicazioni, Corsi in DSC per laici e sacerdoti;
- la ricerca di fonti di sostegno per l'erogazione di Borse di Studio
- la gestione, utilizzo e manutenzione del sistema informativo;
- la gestione della documentazione avente finalità probatoria;
- la gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro;
- la gestione delle liquidità e delle attività di investimento;
- la gestione degli adempimenti societari: gestione e coordinamento di tutte le attività riguardanti la contabilità, la redazione e formazione del bilancio.

Sono stati inoltre individuati i processi strumentali e funzionali (anche definiti “di gestione”) rilevanti ai fini della redazione del Modello, ovvero quei processi operativi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero astrattamente verificarsi le condizioni ovvero i mezzi per la potenziale commissione delle fattispecie di reato considerata rilevanti:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità;
- Gestione erogazioni;
- Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e di altre liberalità;
- Gestione delle richieste di finanziamenti pubblici;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Selezione, assunzione e gestione del personale e dei rimborsi spese;
- Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- Gestione del sistema di salute e sicurezza;
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale;
- Gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Gestione contabilità, formazione bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo.

Sulla base dell'analisi svolta sono stati individuati, suddivisi in quattro aree, diversi reati che, in relazione alla attività prevalente della FCAPP, potrebbero con più facilità configurarsi sul piano dell'astrattezza, tenuto conto delle attività svolte, delle modalità di gestione e dei settori nei quali la struttura operativa dell'Ente si trova ad operare.

Pertanto si individuano schematicamente le seguenti aree di rischio:



- I. Reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia;
- II. Reati di riciclaggio, auto-riciclaggio, e ricettazione; Anche ai fini anti terrorismo.
- III. Reati societari;
- IV. Altri reati preveduti dal Codice penale Vaticano e dalle norme complementari in materia penale.

Le restanti macro aree di rischio sono state ritenute a bassa inferenza statistica di verificazione o difficilmente realizzabili nell'interesse o a vantaggio della Fondazione; le stesse, pertanto, sono state al momento escluse dal processo di monitoraggio.

I. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

In primo luogo sono stati individuati come astrattamente configurabili i reati contro la pubblica amministrazione, da ricondurre in particolare allo svolgimento delle attività della Fondazione che possano implicare relazioni con la Pubblica Amministrazione, Vaticana ed estera, ed un rapporto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi, ecc.

Rispetto alle funzionalità proprie del Modello, l'attività di analisi dei "processi operativi" della Fondazione dovrà essere aggiornata almeno annualmente e, comunque, in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nella legge di disciplina Vaticana di responsabilità delle persone giuridiche, che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi operativi stessi.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi operativi. Per ciascuna fattispecie di reato peculiare sono state individuate le attività operativi nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso il reato stesso (attività sensibili).

A tal fine si riportano le disposizioni normative rilevanti come risultanti dalle novazioni operate con le Leggi n. VII e IX del 11 luglio 2013, (recanti norme complementari in materia penale e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e successive novazioni); nonché con le recenti normative di cui al Decreto CCCXXIX del 1 ottobre 2019,

Articolo 168 del codice penale (Peculato)

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che sottrae, si appropria indebitamente o usa in modo illecito, a vantaggio proprio o di altri, qualsiasi bene, fondo o valore pubblico o privato o qualsiasi altra cosa di valore che sia stata a lui affidata a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro cinquemila. Se il danno è lieve o interamente risarcito prima dell'inizio



del giudizio, la interdizione dai pubblici uffici è temporanea e la reclusione è da uno a tre anni.»

Articolo 169, comma 1, del codice penale (Concussione per costrizione)

«Il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ovvero compiendo o astenendosi dal compiere un atto del suo ufficio in violazione delle leggi, costringe taluno a dare o promettere un indebito vantaggio per sé o per altri, è punito con la reclusione da quattro a sette anni, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro ventimila.»

Articolo 170, comma 1, del codice penale (Concussione per induzione)

«Il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ovvero compiendo o astenendosi dal compiere un atto del suo ufficio in violazione delle leggi, induce taluno a dare o promettere un indebito vantaggio per sé o per altri, è punito con la reclusione da uno a quattro anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro quindicimila.»

Comma 2,

«La reclusione è da sei mesi a tre anni, se il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, riceve ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui.»

Articolo 171 del codice penale (Corruzione impropria):

«Il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che sollecita od accetta, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per altri o che ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o per aver compiuto un atto del suo ufficio, è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro cinquemila.»

Articolo 172, comma 1, del codice penale (Corruzione propria):

«Il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che sollecita od accetta, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per altri, o che ne accetta l'offerta o la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a sei anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro diecimila.»

Articolo 173 del codice penale (Pene per il corruttore e per l'istigatore)

«Alle stesse pene previste negli articoli 171 e 172 soggiace anche chiunque promette, offre, procura o concede, direttamente o indirettamente, ad un pubblico ufficiale, ad un pubblico ufficiale straniero o al funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, qualsiasi vantaggio indebito per sé o per altri, per compiere o per aver compiuto un atto del suo ufficio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Se il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica non ha commesso il delitto, chi l'ha istigato soggiace alle pene stabilite nel presente articolo ridotte della metà.»



Articolo 175 del codice penale (Abuso d'ufficio)

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, compie o si astiene dal compiere un atto in violazione delle leggi, al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri, o arrecare ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dei pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita alcuno a trasgredire alle leggi o ai provvedimenti dell'autorità.»

Articolo 204 del codice penale (Traffico di influenze)

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica o ogni altra persona che solleciti o accetti, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per altri al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato o della Santa Sede o, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro cinquemila.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, alla stessa pena soggiace anche chiunque promette, offre o concede ad un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza, reale o supposta, al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato o della Santa Sede un indebito vantaggio per sé o per altri.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, alle dette pene è aggiunta in ogni caso l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.»

Articolo 207 del codice penale (Definizione di pubblico ufficiale)

«Agli effetti della legge penale si intende:

a) «pubblico ufficiale»: i. qualsiasi persona titolare di un mandato legislativo, amministrativo o giudiziario nello Stato, sia esso nominativo o elettivo, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico; ii. qualsiasi persona che eserciti una pubblica funzione, anche per un organismo pubblico od una pubblica impresa, o che fornisca un pubblico servizio.

b) «pubblico ufficiale straniero»: qualsiasi persona che, ai sensi della legislazione di uno Stato estero, sia titolare di un mandato legislativo, amministrativo o giudiziario per quello Stato, sia esso nominativo o elettivo, nonché qualsiasi persona investita di una pubblica funzione per uno Stato estero, per un pubblico organismo o per una pubblica impresa di uno Stato estero;

c) «funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica»: un funzionario internazionale e ogni altra persona autorizzata da tale organizzazione ad agire in suo nome.»

Articolo 419 bis del codice penale (Corruzione nel settore privato)

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque, nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali, svolga funzioni direttive per conto di una persona giuridica privata o ne sia alle dipendenze, e che, a qualsiasi titolo, solleciti od accetti, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, per sé o per altri, al fine di compiere un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da



uno a tre anni e con una multa non inferiore ad euro cinquemila.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, alla stessa pena soggiace anche chiunque, nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali, promette, offre o concede, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, per sé o per altri, ad una persona che svolga funzioni direttive per conto di una persona giuridica privata o ne sia alle dipendenze, al fine di compiere un atto del suo ufficio.

Quando i fatti previsti nei commi precedenti sono commessi per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Tra i delitti contro l'amministrazione della Giustizia sono considerati:

Articolo 217 bis (Frode processuale)

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a chiunque, nel corso di un giudizio, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, altera artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a chiunque dichiara o attesta falsamente qualcosa in certificati o atti destinati a essere prodotti dinanzi all'autorità giudiziaria, al fine di trarre in inganno il giudice nella valutazione delle prove.»

Articolo 221 bis (Induzione alla falsità in giudizio)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena prevista per i delitti di cui al presente capo soggiace anche chi, mediante la promessa di qualsivoglia vantaggio, induce taluno a commettere i delitti di cui al presente capo.

Quando l'induzione è commessa mediante il ricorso alla forza fisica, a minacce o ad intimidazioni, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso in cui il reato indotto non è commesso, la pena per l'induzione è ridotta da un terzo alla metà.

Articolo 221 ter (Intralcio alla giustizia)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque usa la forza fisica, minacce o intimidazioni in danno di un pubblico ufficiale investito di funzioni giurisdizionali o di polizia, al fine di interferire nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la pena della reclusione da sette a dodici anni.

Nel caso in cui l'interferenza non avvenga, la pena è ridotta da un terzo alla metà.»

Individuati i reati, le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Fondazione intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti, vaticane, italiane o estere (di seguito, "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione").

In linea generale, è fatto divieto ai destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione e di terzi con cui la Fondazione intrattenga rapporti. In particolare, è fatto loro divieto di:



- *promettere, offrire, corrispondere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Fondazione, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;*
- *promettere, offrire, corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte, nonché l'integrità e la reputazione di quest'ultima, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;*
- *influenzare indebitamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con i terzi in relazione ad interessi riferiti all'attività dell'ente;*
- *favorire nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per la Fondazione;*
- *danneggiare fornitori in possesso dei requisiti richiesti nella selezione, ricorrendo a criteri parziali, non oggettivi e pretestuosi;*
- *favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;*
- *accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e l'indipendenza del proprio giudizio;*
- *procurare indebitamente, a sé, a terzi o alla Fondazione, vantaggi di qualsivoglia natura a danno della Pubblica Amministrazione o di un terzo;*
- *favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per la Fondazione;*
- *effettuare/ricevere pagamenti nei rapporti con collaboratori, clienti, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;*
- *tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, e dei terzi, inviando documenti falsi, rendicontando il falso, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;*
- *presentare dichiarazioni non veritiere alle Pubbliche Amministrazioni, sia nazionali sia comunitarie, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;*
- *destinare finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi o redigere false rendicontazioni sul relativo utilizzo.*

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, vaticana ed estera, sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure della Fondazione.

E' fatto obbligo ai destinatari che, per conto della Fondazione, intrattengano rapporti con l'Autorità giudiziaria o le Forze dell'Ordine (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima disponibilità e collaborazione.

In caso di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- *distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;*
- *dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;*



- promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per la Fondazione.

II. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTO-RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O QUALITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA. (ANCHE AI FINI ANTITERRORISMO).

Tali fattispecie rappresentano sicuramente il settore maggiormente esposto al rischio di verifica stante l'attività di raccolta fondi operata dalla Fondazione e la sua fisiologica operatività trans/nazionale, tanto in ambito europeo che mondiale.

I reati da monitorare, tratti dal codice penale e dalla legislazione complementare penale vaticana sono individuati come segue:

Articolo 421 del codice penale, (Ricettazione)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 225 e 421 bis, acquista, riceve o nasconde denaro o cose provenienti da un delitto, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto dmeddesimo, è punito con la reclusione sino a due anni o con la multa sino ad euro mille.

Se il denaro o le cose provengono da un delitto che importi pena ristrettiva della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, il colpevole è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cento a tremila.

-Omissis-

-Omissis-

Articolo 421bis Codice penale - Del riciclaggio e dell'autoriciclaggio

1. *Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 421, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro mille ad euro quindicimila.*

1 bis. *Agli effetti del presente articolo per «reato presupposto» si intende ogni fattispecie di reato punita dalla legge penale, nel minimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore a sei mesi, o nel massimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore ad un anno.»*

2. *Nei casi previsti dal comma che precede si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da reato grave per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

3. *Nei confronti della persona che ha commesso il reato grave si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila. Nei casi previsti dal comma uno la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

4. *Il riciclaggio sussiste anche quando il fatto illecito, previsto quale reato presupposto dalla legge penale, da cui provengono il denaro contante, i beni o le risorse economiche è stato commesso in un altro Stato.*

4 bis. *Il riciclaggio sussiste anche quando il denaro contante, i beni o le risorse economiche sono il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato fiscale o tributario commesso all'estero.*

6. *Nei casi di condanna è obbligatoria la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto*



dell'attività delittuosa, tranne che essi appartengano a persone estranee al reato. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Articolo 421 ter Codice penale (Impiego di proventi di attività criminose)

Chiunque impiega in attività economico o finanziarie denaro contante, beni o oltre risorse economiche provenienti da un delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro mille ad euro 15.000.

Nei casi di condanna si applicano i commi 5,6,7, 3 8 dell'articolo 421 bis.

Articolo 421 quater Codice penale (Trasferimento fraudolento di fondi o altre risorse economiche)

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro contante, beni o altre risorse economiche, al fine di eludere misure cautelari di natura patrimoniale o di prevenzione, l'esecuzione di sentenze di condanna, ovvero di agevolare la commissione di reati fiscali o tributari all'estero, o di uno dei reati di cui agli articoli 421, 421 bis e 421 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.»

Per affinità concettuale, unitamente a tali fattispecie, può essere preso in considerazione anche il seguente reato:

Articolo 23, legge VIII dell'11 luglio 2013 - (Finanziamento del terrorismo)

1. Chiunque, in maniera diretta o indiretta, raccoglie, eroga, deposita o custodisce denaro contante, beni o altre risorse economiche, in qualunque modo realizzati, con l'intenzione che essi saranno utilizzati o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di:

a) compiere uno dei reati previsti nei titoli V, VI, VII e VIII della presente legge;

b) compiere o favorire il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo; è punito, indipendentemente dall'utilizzo dei beni o delle risorse economiche per la commissione o il tentativo delle condotte medesime, con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Il reato sussiste sia che gli atti siano rivolti a finanziare associazioni, sia che gli atti siano rivolti a finanziare una o più persone fisiche.

3. Alla stessa pena, ridotta di un terzo, soggiace anche chi finanzia i soggetti iscritti nell'apposita lista di coloro che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il delitto non sussiste se la erogazione di beni o risorse avviene nel corso di un'operazione umanitaria o caritatevole di emergenza e nella misura in cui i beni forniti siano strettamente indispensabili a soddisfare i bisogni fondamentali dei beneficiari.

Articolo 459 bis (Contrabbando)

E' punito con l'arresto fino a due anni o, in alternativa, con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti nel comma due;

b) è sorpreso con merci nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci



di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

c) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;

d) porta merci fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette ai diritti di confine.

Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Il confine con lo Stato italiano costituisce la linea doganale.

Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo a mezzo dei suoi organi.

La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dall'Autorità doganale.

Si considerano diritti tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge dello Stato.

Gli organi doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente articolo, possono:

a) procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;

b) procedere alla visita dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;

c) invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona; in caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto l'Autorità doganale può disporre, con provvedimento scritto dettagliatamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale; della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore al Promotore di Giustizia presso il Tribunale; questi, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le quarantotto ore successive.

Seppure l'analisi condotta sulle attività tipiche della Fondazione porti a ritenere sufficientemente presidiato il rischio connesso alla possibile verifica di condotte idonee ad integrare i reati di riciclaggio, ricettazione, o di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita la Fondazione richiede ai destinatari eventualmente coinvolti di:

- non sostituire o trasferire denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita ovvero compiere operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita; acquistare o ricevere ovvero occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato;

- astenersi dal compiere ogni condotta che possa in qualsivoglia modo integrare direttamente o indirettamente le predette fattispecie di reato e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

- utilizzare nelle transazioni il sistema bancario che consente la tracciabilità dei trasferimenti finanziari;

- verificare, attraverso le informazioni disponibili, le controparti al fine di accertare la relativa rispettabilità e affidabilità prima di avviare con essi qualsiasi rapporto.

Tutti i destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti, devono inoltre rispettare le seguenti norme e le relative successive modifiche e integrazioni.

La normativa Vaticana rilevante è individuata come segue:



- **Codice Penale Vaticano**, (per come risultante dalle modifiche apportate con la legge n° CXXVII, concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 2010 – recepito dalla legge di conferma CLXVI del 2012; la legge n°IX del 11 Luglio 2013 e dal Decreto del Presidente del Governatorato recante modifiche al diritto penale dello Stato della Città del Vaticano n°CCCXXIX del 1° ottobre 2019);
- **Decreto del Presidente del Governatorato n° CLIX**, che promulga le integrazioni alla Legge CXXVII del 30 dicembre 2010, concernente la previsione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento al terrorismo;
- **Ordinanza n° CCCLXIV del 2020** relativa agli obblighi di prevenzione e contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del riciclaggio, dell'auto-riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, all'interno dello Stato della Città del Vaticano, con riferimento alle organizzazioni di volontariato ed alle persone giuridiche canoniche e civili iscritte nei rispettivi registri.

III. REATI SOCIETARI.

Natura evidentemente peculiare quanto all'astratta possibilità di commissione di reati hanno altresì i delitti e le contravvenzioni previsti dal codice civile in materia societaria; sempre se commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, da amministratori, direttori generali o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Anche in tale caso l'attività di analisi dei processi operativi dovrà essere aggiornata almeno annualmente e, comunque, in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel Titolo X, legge VIII del 2013, che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi operativi. Per ciascuna fattispecie di reato peculiare sono state individuate nella parte speciale le attività della Fondazione nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso il reato stesso (Attività sensibili).

Quanto alle fonti normative, la legislazione Vaticana, con l'art. 3 n°4 della legge n° LXXI del 1 ottobre 2008 (legge sulle fonti del diritto) ha recepito, a partire dal 1° gennaio 2009, le fattispecie penali in materia societaria disciplinate dal Codice Civile Italiano.

Le fondazioni, le associazioni ed, in generale, gli enti non lucrativi previsti dal Titolo II del Libro I del codice civile sono tradizionalmente estranei alla cultura della dottrina penalistica italiana. L'ambito di applicazione delle norme del c.d. diritto penale-societario è, infatti, circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c., sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale.

L'introduzione delle "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi", di cui al titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.), infatti si ricollega storicamente all'esigenza di sanzionare con energia gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale. L'esclusione delle associazioni e delle fondazioni da tale disciplina trova, pertanto, giustificazione nel carattere non lucrativo dello scopo perseguito da tali enti e dall'originaria diffidenza (se non addirittura ostilità) del legislatore nei confronti dei medesimi.



Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla sempre più marcata affermazione delle non *profit organizations*, alla articolata attuazione dei principi del pluralismo istituzionale ed alla esigenza, spesso rappresentata dalla dottrina, di proteggere il sempre più consistente affidamento che tali enti suscitano, anche mediante l'esercizio dell'attività di *fund raising*, in modo da prevenire abusi e patologie. In tale contesto la sostanziale irrilevanza dell'universo della non lucratività per il legislatore penale è, tuttavia, scalfita dal D. Lgs. 231/01 che ha affermato nell'ordinamento italiano il principio per cui *societas delinquere et puniri potest*, metabolizzato in diritto vaticano con il Titolo X° della l. VIII.

La espressa previsione della responsabilità da reato anche alle fattispecie previste dal Titolo II del Libro I del codice civile segna l'ingresso delle fondazioni e delle associazioni nell'orizzonte della dottrina e della giurisprudenza penalistica ed impone una verifica dei numerosi problemi interpretativi sollevati dalla applicazione di una disciplina punitiva concepita per contrastare la criminalità di impresa ad enti che rivengono il proprio tratto identitario e qualificante nell'essere non profit.

Il legislatore delegato, infatti, non delinea all'interno della trama del diritto punitivo degli enti un sottosistema dedicato agli enti non lucrativi, ma si limita a estendere ai medesimi il paradigma punitivo delineato per le società, ponendo delicati problemi interpretativi attesa la evidente diversità strutturale e funzionale tra tali soggetti.

A ciò si aggiunga che il diritto vaticano prevede l'applicabilità della disciplina della responsabilità penale amministrativa, non in generale agli "enti", ma esclusivamente alle persone giuridiche., cui le fondazioni e la FCAPP, sicuramente appartiene.

Specifici obblighi di tenuta delle scritture sociali sono inoltre previste dalla L. n. CCXI - legge in materia di registrazione e di vigilanza degli enti senza scopo di lucro (22 novembre 2017)

A seguire le fattispecie di reato previste dagli articoli del Codice Civile Italiano, che potrebbero avere più elevata possibilità statistica di verifica:

Art. 2621. (False comunicazioni sociali).

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione é' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore



generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa)).

Art. 2625. (Impedito controllo).

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2626. (Indebita restituzione dei conferimenti).

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2627. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2632. Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2634. (Infedeltà patrimoniale). -Solo limitatamente al secondo comma-

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.



In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Art. 2637. (Aggiotaggio).

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Alle norme del codice civile italiano si aggiungono per coerenza sistematica le seguenti fattispecie del codice penale:

Articolo 299 bis (Abuso di informazioni privilegiate)

E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,



della funzione o dell'ufficio;

c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma uno si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma uno.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo.

Articolo 299 ter (Manipolazione del mercato)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinquemilioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati societari, i destinatari del Modello a qualunque titolo coinvolti nelle attività della Fondazione, applicheranno i seguenti principi di comportamento.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli Organi e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale dell'ente;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli Organi garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli Organi.

È fatto espresso divieto ai destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni che non rappresentino in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio dei Revisori e della Società di Revisione.

IV. ALTRI REATI COMMISSIBILI NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO DELL'ENTE



CONNESSI CON L'OGGETTO SOCIALE E LE ATTIVITÀ PREVALENTI DELLO STESSO.

Come già premesso, l'eventualità che una fondazione senza fini di lucro volta a fini di carità e beneficenza possa commettere reati a suo interesse o vantaggio, parrebbe quasi essere un'ossimoro logico, tuttavia, l'attività di monitoraggio del rischio rerealizzazione di fattispecie delittuose è volta proprio ad astrattizzare le eventualità, per potenziali che possano essere, che dei reati vengano a verificarsi.

Tanto evidenziato si indicano di seguiti fattispecie ulteriori cui la Fondazione potrebbe imbattersi nello svolgimento della sua missione, magari su iniziativa di soggetti subordinati animati da un malevolo eccesso di zelo o dal desiderio di protagonismo o visibilità nell'ambito dell'ente.

Articolo 145 bis (Tratta di persone)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 145 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso d'autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti alla sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Articolo 248 (Associazione criminale)

Quando più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, ovvero allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano o dirigono l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare intenzionalmente all'associazione o di partecipare attivamente alle attività delittuose o ad altre attività dell'associazione, con la consapevolezza che tale partecipazione contribuisce al raggiungimento degli scopi delittuosi, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. Se l'associazione è diretta a commettere più delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Alle stesse pene previste dal comma 2 soggiace anche chi organizza, dirige, facilita, incoraggia, favorisce o consiglia la commissione di un delitto che coinvolge l'associazione. L'associazione per commettere un solo delitto punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni è punita, nel caso in cui il delitto non sia tentato, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di delitto tentato o consumato si applica la pena per esso prevista, se superiore.

Se l'associazione è armata si applica la reclusione da cinque a quindici anni. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento dei fini dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in un luogo di deposito.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.»

Articolo 292 bis (Sostituzione di persona)

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito con la reclusione fino ad un anno.»



Articolo 407 (Estorsione)

Chiunque, con violenza o con minaccia di danni gravi alla persona o agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere, o distruggere, in pregiudizio di se o di altri, un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Omissis.

Articolo 409 (Ricatto)

Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, all'onore o agli averi, o simulando l'ordine di un'Autorità, costringe alcuno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole denaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Articolo 413 (Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri atti ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, induce alcuno in errore, procura a se o ad altri un'ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa oltre le lire 300.

La reclusione è da uno a cinque anni, se il delitto sia commesso:

1° da avvocati, procuratori o amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

2° a danno di amministrazione pubblica o di un'Istituti di pubblica beneficenza;

3° - omissis -

Articolo 415 (Circonvenzione di persone incapaci)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro mille a euro diecimila.»

50

Articolo 416 bis (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico od istituzione contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

Articolo 416 ter (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 413 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici od istituzioni.

Articolo 416 quater (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 413, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici



od istituzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

Articolo 417 (appropriazione indebita)

Chiunque si appropria, convertendola in profitto di se o di un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che implichi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a due anni e con la multa oltre le lire cento.

Articolo 418 (abuso di foglio firmato in bianco)

Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di restituirlo o di farne un uso determinato, vi scrive o fa scrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico a danno di chi lo ha firmato, è punito, a querela di parte, con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire trecento.

Articolo 421 quinquies (Usura)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 415, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro cinquemila a euro trentamila.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre considerati usurari ai fini della legge penale è periodicamente determinato con ordinanza del Presidente del Governatorato.

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando la persona offesa si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Articolo 45 ter, l. n. CCCLV (Importazione ed esportazione illecite di beni culturali)


1. Chiunque importa un bene culturale di provenienza illecita è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro mille a euro cinquemila.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque esporta un bene culturale senza le prescritte autorizzazioni.»

G. ORGANISMO DI VIGILANZA.

1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

In base alle previsioni della L. VIII del 2013 l'OdV è l'organo cui affidare il compito di vigilare

	<p style="text-align: center;"><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>I^a ed - 2021</i></p>
---	---	--

sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Odv deve essere un organismo interno all'ente diverso dagli Amministratori o dai Gestori. In attuazione di quanto previsto dalla detta legge - la quale pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello sia affidato ad un organismo dell'Ente - tenuto conto della struttura e della dimensione, anche sovranazionale, della FCAPP, l'Organismo di Vigilanza è stato concepito in composizione monocratica.

Non possono fare parte dell'Organismo e, se nominati, decadono, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dalla legge penale. Tali divieti riguardano sia i cittadini vaticani che quelli stranieri, ciascuno in relazione sia alla normativa Vaticana che alla propria normativa nazionale di appartenenza.

In ogni caso i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono e saranno scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i componenti del Cda, il Segretario generale, con altri soggetti apicali della fondazioni, ed in generale con spggetti che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio. Medesima regola vale per l'Odv in composizione monocratica.

2. Requisiti dei membri dell'OdV.

L'OdV ed i suoi membri devono presentare i seguenti requisiti:

1. Autonomia: deve avere un'autonomia decisionale, qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni
2. Indipendenza rispetto alla Società: deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo e deve essere un organo terzo, collocato in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome.
3. Professionalità: deve essere professionalmente capace ed affidabile, sia per quanto riguarda i singoli membri che lo compongono, sia nella sua globalità. Deve disporre, come organo, delle cognizioni tecniche e delle professionalità necessarie al fine di espletare al meglio le funzioni affidategli;
4. Continuità di azione: deve svolgere le funzioni assegnategli in via continuativa, seppure non in modo esclusivo;
5. Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse: non può essere nominato membro dell'OdV e, se del caso, decade dalla carica, il soggetto che sia interdetto, inabilitato o fallito o che sia comunque stato condannato per uno dei reati previsti dallo, comunque, ad una delle pene che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Tali divieti riguardano sia i cittadini vaticani che quelli stranieri,

	<p align="center"><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p align="right"><i>1^a ed - 2021</i></p>
---	--	---

ciascuno in relazione alla propria normativa nazionale di appartenenza.

6. Inoltre, qualora un membro dell’OdV debba assistere come professionista un dirigente o vertice apicale della Società, il mandato dovrà essere autorizzato dall’Organo di Amministrazione e non dovrà comunque essere rilasciato nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse con la sua funzione di componente dell’OdV.

7. Infine, nel caso in cui un membro dell’OdV abbia un interesse per conto proprio o di terzi in una delibera, dovrà darne comunicazione agli altri membri dell’Organismo, specificandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Gli altri membri decideranno se il soggetto interessato dovrà astenersi dalla delibera.

L’OdV, nell’assolvimento dei compiti attribuitigli, ha il potere/dovere di esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel Modello stesso o alle esigenze concrete dell’organizzazione. Le competenze dei componenti dell’Organo di Vigilanza, sommariamente suddivise tra competenze legali ed amministrative, possono essere così riassunte nella seguente tabella:

<p align="center">COMPETENZE DI NATURA LEGALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondita conoscenza delle metodologie utilizzate nell’interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell’analisi delle fattispecie Reato e nella individuazione delle possibili condotte sanzionabili. Tale preparazione presuppone una dimestichezza con la ricerca e l’analisi della giurisprudenza in materia. La risorsa in commento deve essere in sintesi capace di esaminare ed interpretare il dettato normativo, individuando le fattispecie di reato, nonché l’applicabilità di tali fattispecie nell’ambito della operatività della Fondazione. • Conoscenza dell’operatività concreta della Fondazione maturata in posizione di responsabilità e di inquadramento gerarchico all’interno della Fondazione. • Capacità di tradurre in norme di comportamento i processi delineati nel Modello Organizzativo dedicato alla prevenzione dei rischi.
<p align="center">COMPETENZE DI NATURA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica preparazione sul tema dell’analisi delle procedure e dei processi organizzativi nonché dei principi generali sulla legislazione in materia

	<p style="text-align: center;"><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>1^a ed - 2021</i></p>
---	---	--

<p style="text-align: center;">AMMINISTRATIVA</p>	<p>di <i>compliance</i> e dei controlli alla stessa correlati, con esperienza nella predisposizione di procedure e manuali.</p>
---	---

I componenti dell'OdV restano in carica per tre anni (VERIFICARE ED ARMONIZZARE CON REGOLAMENTO) e sono in ogni caso rieleggibili. Mediante appositi documenti organizzativi e/o comunicazioni interne verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l'Organismo si è dotato di un proprio regolamento.

E' facoltà dell'OdV farsi coadiuvare, nelle sue funzioni di controllo, da soggetti esterni che svolgano professionalmente attività di *audit* e certificazione.

E' altresì facoltà dell'Organismo scegliere tra i suoi componenti il Presidente ove questo non sia nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente coordina i lavori dell'Organismo di Vigilanza e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i membri.

L'Organismo di Vigilanza è contattabile tramite l'indirizzo di posta elettronica: odv@foundation.va con piena garanzia di riservatezza e di anonimato per le segnalazioni ricevute. Per garantire la sua completa autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici dell'ente.

3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- a.** sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, volontari, consulenti e Partner;
- b.** sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura operativa ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c.** sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni operative od organizzative della Fondazione.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- A. attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Per tale incombenza l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo operativo della Fondazione, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- B. Condurre ricognizioni dell'attività operativa ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;



- C. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- D. Coordinarsi con gli Amministratori o i gestori per i programmi di formazione attinenti la responsabilità da reato degli enti;
- E. Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- F. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- G. Coordinarsi con le altre funzioni dell'organizzazione per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. Per le suindicate ragioni, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante dell'ente e deve essere costantemente informato dal *management*: 1) sugli aspetti dell'attività operativa che possono esporre l'ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati; 2) sui rapporti con Consulenti e *Partner*;
- H. Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- I. Verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- J. Riferire periodicamente agli organi della Fondazione in merito all'attuazione delle politiche operative per l'attuazione del Modello;
- K. Controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione a supporto dell'attività della Fondazione;

4. Attività di relazione e segnalazione dell'ODV nei confronti degli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza si relaziona continuamente e direttamente con il Cda ed il suo Presidente. Ove necessario interloquisce con il Segretario Generale per quanto di sua competenza. Ove necessario interloquisce con il Consiglio dei revisori.

Inoltre, annualmente, l'Organismo di Vigilanza preparerà per il Cda un rapporto scritto sulla sua attività.

La relazione avrà ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- 2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'ente, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il presidente del Cda ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

5. Altre attività di controllo e relazione previste dalla legge o da regolamenti interni.

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti nell'ente,

	<p style="text-align: center;"><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>I^a ed - 2021</i></p>
---	---	---

per i diversi profili specifici di volta in volta interessati.

6. Verifiche periodiche.

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo. Alla fine sarà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione degli Amministratori, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere.

7. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del Titolo X° della L. VIII del 2013, incluse quelle di natura ufficiosa, quali quelle provenienti da dipendenti, consulenti, *partner*, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza, il quale valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in linea con le regole di condotta adottate.

Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti riguardano:

- *le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di risorse e finanziamenti pubblici; i prospetti riepilogativi dei progetti finanziati con fondi pubblici per i quali l'ente è risultato affidatario a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;*
- *notizie e documentazione relative a progetti finanziati con fondi pubblici affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;*
- *le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e collaboratori nei confronti dei quali la Magistratura procede per qualsivoglia reato;*
- *i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per qualsivoglia reato;*
- *le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello, con evidenza dei*



procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione ditali procedimenti con le relative motivazioni;

- *i rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni della Fondazione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Titolo X° della L. VIII del 2013;*
- *il sistema di deleghe dell'ente.*

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà al Consiglio di Amministrazione, se del caso, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Il regolamento dell'OdV integra e completa la disciplina qui contenuta.

H. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Titolo X° della legge VIII del 2013, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia" che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, anche volontari.
- il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nella Titolo X°, L. VIII del 2013 finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni della legge medesima.

I comportamenti dei dipendenti, collaboratori, volontari ed amministratori ("Dipendenti e Collaboratori"), di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali dell'ente, devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello finalizzate ad impedire il verificarsi di reati previsti nella legislazione vaticana.

In particolare, le regole di condotta prevedono che:

- ✓ I Dipendenti, i Collaboratori, i Volontari, i Consulenti e i Partner **non devono**:
 - (a) porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato
 - (b) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;

	<p style="text-align: center;"><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>1^a ed - 2021</i></p>
---	---	---

- ✓ I Dipendenti, i Collaboratori, i Volontari, i Consulenti e i *Partner* devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- ✓ E' fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- ✓ E' obbligatorio il rispetto della prassi vigente presso la Fondazione e del relativo *budget* per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la FCAPP.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali.

I Dipendenti e Collaboratori dell'ente che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica dell'ente in materia;

- ✓ I rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'ente nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte dell'ente, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta l'ente stesso.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i dipendenti e collaboratori che operano con gli enti pubblici, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità, rilevate o meramente sospettate;

- ✓ I compensi dei consulenti e dei *partner* devono essere determinati solo per iscritto; devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni della Fondazione che abbiano diretto impatto sui terzi;
- ✓ Devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono essere istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento.

I. SISTEMA DISCIPLINARE.

1. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

	<p style="text-align: center;"><i>Parte Generale Del Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Titolo X°, l. VIII del 11 luglio 2013</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>I^a ed - 2021</i></p>
---	---	--

1.1. Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso e per rendere efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla FCAPP in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

L'accertamento delle infrazioni può essere avviato anche d'impulso dell'OdV che abbia, nel corso della sua attività di controllo e vigilanza, rilevato una possibile infrazione del Modello.

L'OdV può, inoltre, essere chiamato a svolgere una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della tutela della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

1.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione, nonché dei principi del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

A seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e della loro gravità, le sanzioni in concreto previste sono:

- a. RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA,
- b. MULTA PECUNIARIA (in misura non eccedente l'importo di € 100,00);
- c. SOSPENSIONE DAL NOVERO DEGLI ADERENTI (per un massimo di giorni 30);
- d. RADIAZIONE DAL NOVERO DEGLI ADERENTI ove le mancanze siano "delitti a termini di legge" o "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Fondazione nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un



grave pregiudizio morale e/o materiale per la Fondazione.

Per i dipendenti, inoltre, sono possibili le seguenti sanzioni:

e. SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE (per un massimo di giorni 3);

f. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ove le mancanze siano “delitti a termini di legge” o “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Fondazione nei suoi confronti”, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio morale e/o materiale per la Fondazione.

1.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle disposizioni del presente Modello, saranno applicate misure proporzionate ed adeguate alla posizione ricoperta ed alla natura ed alla gravità della violazione.

Se la violazione fa venir meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

1.4. Misure nei confronti degli amministratori e dei membri del Collegio dei revisori.

La Fondazione valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Fondazione e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori ed il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, innanzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte della Fondazione, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la FCAPP.

In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti dal presente Modello e/o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'OdV informa tempestivamente tutti i membri del Consiglio di Amministrazione i quali, a seconda delle rispettive competenze, provvederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (ad es. dichiarazioni nei verbali delle adunanze, convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito ai provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione tra cui la revoca della nomina di amministratore e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge, ecc.).

Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello con riguardo ai componenti del Collegio dei revisori dovranno essere segnalate tempestivamente dall'OdV, a tutti i componenti del Collegio stesso e a tutti i membri dell'Organo di Amministrazione. Il Collegio dovrà assumere, sentito il parere dell'Organo di Amministrazione, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei sindaci che avranno compiuto le violazioni contestate.

1.5. **Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner (riportare nelle “REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I CAPITOLI IN ITALIA E ALL'ESTERO).** Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'area acquisti, in accordo con l'Organo di Amministrazione, cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento - nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership - di tali specifiche clausole contrattuali che dovranno prevedere anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Fondazione dall'applicazione da parte del giudice vaticano delle misure previste dal Titolo X° della legge VIII del 2013.



1.6. Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

In caso di illeciti Disciplinari commessi da membri dell'OdV, l'Organo di Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare per iscritto tale membro dell'OdV o revocarlo a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'OdV che ricadono in tali categorie.

1.7. Misure nei confronti di dipendenti e collaboratori di Società che operano su mandato o nell'interesse della FCAPP.

In caso di illeciti disciplinari commessi da parte di risorse, appartenenti a società che operino, anche di fatto, su mandato e nell'interesse della FCAPP, sia sul territorio nazionale vaticano che all'estero, l'OdV informerà il proprio Organo di Amministrazione. Quest'ultimo, per il tramite delle strutture competenti, comunicherà l'accaduto agli organi/strutture deputate, le quali valuteranno la situazione e provvederanno ad adottare le più opportune misure sanzionatorie, in base alle normative interne e locali.

L. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Comunicazione e formazione per i Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate, in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento, unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite. Analogamente verrà data adeguata informazione sulle sanzioni disciplinari irrogabili in presenza di una o più violazioni alle regole introdotte con il Modello.

Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello. Gli Amministratori all'atto dell'accettazione della loro nomina, devono dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice etico e dei principi di riferimento per la costruzione del modello di cui al presente documento.

2. Informativa per i Collaboratori esterni e Partner

Saranno forniti a soggetti esterni (Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Fondazione sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali utilizzate a riguardo.

3. Informativa ai fornitori

La Fondazione comunica l'adozione del Modello e del Codice Etico ai propri fornitori mediante la consegna di un'apposita informativa. Si ritiene altresì necessario, che i fornitori autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione a reati.

M. CONTROLLI E SISTEMA DELLE PROCEDURE IN SINTESI:

La Fondazione ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Titolo X° della legge VIII del 2013 e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.



La legge prevede espressamente, che il Modello dell'Ente individui le attività della Fondazione, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi reati.

E' stata, quindi, condotta l'analisi delle attività della FCAPP e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività operative a rischio in cui possono essere commessi reati, gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (processi strumentali/funzionali).

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta la Società, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività della FCAPP, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale/funzionale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, di alcuni fattori quali la frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività, della gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati nonché del danno di immagine derivante dalla possibile realizzazione di condotte illecite nelle attività a rischio.

Anche in considerazione delle attività caratteristiche della FCAPP, le aree a rischio rilevate hanno riguardato in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, le fattispecie di irriciclaggio ed autoriciclaggio, i delitti contro il patrimonio ecc.

Il sistema delle procedure

La FCAPP ha adottato un sistema di procedure volte alla prevenzione dei reati. Tali procedure sono raccolte nel Manuale delle procedure.

Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso un sistema di procedure ed altri strumenti normativi della Fondazione, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.

Il sistema di organizzazione della Fondazione deve, inoltre, rispettare i requisiti fondamentali di: esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali; precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi di controllo interno:

Norme comportamentali:

- Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizione di ruoli e responsabilità:

- La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura;
- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Segregazione dei compiti:

- All'interno di ogni processo rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Attività di controllo e tracciabilità:



- Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- i documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica delle registrazioni;
- i documenti riguardanti l'attività della Fondazione, ed in particolare i documenti informatici riguardanti attività sensibili, sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio dei Revisori o a organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione e all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, il sistema di controllo in tema di responsabilità degli enti deve prestare attenzione alle seguenti attività sensibili:

1. Gestione degli acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento alle gare pubbliche e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Gestione delle consulenze, degli incarichi professionali e dei fornitori
3. Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni, e delle relazioni con le autorità pubbliche, gli organi di regolazione, vigilanza e controllo, anche in occasione di verifiche ispettive;
4. Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità
5. Gestione della tesoreria e della contabilità;
6. Gestione dei rapporti con Revisori;
7. Selezione, assunzione e sviluppo delle risorse umane;

Si rimanda alla Parte Speciale l'ulteriore specificazione delle aree e delle attività ritenute a rischio.